1

Bruxelles
1829.

1410.1

Digitized by Google

*„ Nelle leggi, e non già nei casuali propo-*
*„ siti degli uomini hanno ad essere ri-*
*„ poste le guarentigie dei nostri diritti.*

B. Constant.

Ad uomini onorati, e devoti alla patria ed alla regale podestà, qualsiasi destino può toccare più afflittivo e mortificante di quello di vedersi tenuti e trattati del pari che malfattori, e sbandeggiati come rei d'attentato contro l'ordine pubblico in patria, e di cospirazione contro il proprio governo, colla mira di sovvertire le pubbliche turbolenze i privati loro interessi.

Non è egli secondo natura il disciogliere questa afflizione per darsi a giusto sdegno, dove d'imputazioni siffatte, d'esso contegno, e di così ingiuste trattazioni cagion si dee porre a governi, i quali da lunghe e sanguinose rivoluzioni indiritte contro la regal podestà ritrassero la indipendenza loro, il presentaneo essere, ed a magistrati e cittadini, i quali fruendone i vantaggi, vorrebbero pure sconoscerne la prima causa?

Questa nota si appropria in particolare ad alcune repubbliche, debitrici a prische ed a recenti rivoluzioni della libertà loro, e sopratutto

all'una di esse, non ha molto, di suddita provincia resa a libero e sovrano Stato; dal territorio della quale, a forza di vecchi e di novelli provvedimenti fatti a petizione di qualche ambasciadori de' governi dispotici, sono sbanditi i Piemontesi incolpati a causa degli avvenimenti del Marzo e dell'Aprile 1821, col pretesto ch' egli abbiano cospirato a danni del proprio governo.

L' ombra di quel magnanimo, che già affrancò dal dispotismo cotesta contrada, dee gemere al vedere come i magistrati della medesima faccian vili i diritti della indipendenza e della sovranità nazionale, davanti a officj di principi, i quali puonno sì infingere amicizia per essi, ma nel vero è impossibile ch' ei la nodriscano; e come uomini, cui dar ricetto, rispettare e proteggere saria sacrosanto dovere, siano perseguitati siccome felloni e traditori.

Se l' amarezza e lo sdegno s' affievoliscono al por mente, che quel paese non può sfuggire la corruttela dacchè, quasi a soffogare ogni pensiero di libertà, vi si merca la coscienza de' cittadini, e siffatta mercatanza si ordina al servigio del dispotismo; tali sensi vieppiù s'afforzano in veggendo, che ugual contegno si serba negli Stati tenuti qual terra propria della libertà, e là appunto ov'ella non potè esser fondata ed assodata se non per una lunga e sanguinosa revoluzione,

frammezzo alla quale un gran numero degli abitanti furono travolti nelle sciagure dell'esilio, e trovarono appo gli stranieri ricovero e protezione.

Sì, egli è nella Francia, che parecchi tra i rifuggiti Piemontesi, Italiani e Spagnuoli sono stati arrestati, maltrattati e discacciati, tuttochè non sospetti d'altro delitto se non d'avere voluto imitare, e sì colla massima riserva, la Francia medesima.

Terrommi pago di addurre qui i nomi dei miei compatriotti: il fu conte di Santa Rosa, il capitano Calvetti, e 'l dottore Gioachino Trompéo regio avvocato fiscale, e quindi capo politico costituzionale d'Ivrea.

Tuttavia i Franzesi esuli trovavano già presso ai Piemontesi ricovero e protezione; nè già sono sconosciuti in Francia i benefici effetti della revoluzione: « Non sappiam forse, tutti noi », diceva il deputato Alessandro Laborde nella tornata del 5 aprile 1828, « che alla revoluzione « si debbe la floridezza, la ricchezza e la gloria, « cui la Francia è giunta, ed altresì le institu« zioni, le quali ora ne reggono, e da quella « conseguitano? ».

Nella Inghilterra stessa, la quale, al pari che ogni altro Stato governato con ordini costituzionali dovrebb'essere, qual era Roma antica sotto Marcaurelio, cioè a dire *la patria di tutti*

*gli uomini*, non sempre gl'infelici rifuggiti furono rispettati. Mi asterrei per vero dal farne parola, se tali cocenti ingiurie non avesse accolte un giornale ministeriale della sera, il *Courrier*. Nel foglio del 2 luglio 1826, l'editore facendosi contro ad alcuni suoi compatriotti, i quali eran tutti nel trovar modo d'aver donde sostentare quei rifuggiti Piemontesi, Italiani, e Spagnuoli, ai quali il governo inglese non porgeva immediati sussidj, passa a chiamare questi ultimi, *traditori rifuggiti*, *ribelli spatriati*, *rivoltosi esiliati*, *decantati a torto quali eroi*, *santi e martiri*; *uomini*, *che han dato fondo in patria alla propria fortuna* ec. (1): e tuttavolta qual contrada fu mai al pari dell'Inghilterra teatro a tante revoluzioni, a tradimenti, ad esilj ed a persecuzioni? Dove mai se ne ritrae di presente maggior frutto?

(1) Their humanity is factious as their politics (qui parla degl'Inglesi protettori dei rifuggiti), their charity belies the adage " *it never begins at home* ,, to relieve the want of refugees traitors, of expatriated rebels, of exiled revolutionnaries. . . they are heroes, martyrs, saints, whose cruel destiny, whose unmerited wrongs should find a sanctuary in every heart . . . what trilling strait of eloquence over the ruined fortunes of men described as whorty to take their station by the side of the most sacred patriots of the oldest Times! ec.

Egli è troppo vero, che il nome d'eroe non è dato se non a coloro, i quali hanno toccata la meta, che unque abbian posto in opera per giungerla; e che il nome di traditore cade in sorte sempremai a coloro che hanno soggiacciuto nelle loro imprese contro il dispotismo, quantunque abbiano usato soltanto mezzi onorevoli.

Era mio proposto di rispondere di rilancio a cotesto articolo del Courrier, e di mostrare che ben altro giudizio doveasi fare dei rifuggiti, e soprattutto de' Piemontesi, cui è nequizia il confondere coi traditori, coi ribelli e co' rivoltosi, lo scopo ed i mezzi de' quali erano ugualmente riprovevoli.

Ho procrastinato, avendo fidanza che una penna più abile ed esperta della mia, si addosserebbe quest'onorato incarico. Intento d'altronde, al mio ritorno di Grecia, al porre in chiaro le mene, i raggiri, le cause in somma, per le quali andava a voto l'intrapresa dei battelli a vapore destinati al servigio del lord Cochrane e dei Greci, e ad appalesarle pubblicamente, il che ho fatto coi due libretti usciti alla luce in Londra nel settembre 1826 e nell'aprile 1827 (1); ho mandato

(1) Mi è toccata dopo alcun tempo dalla pubblicazione dell'ultimo mio scritto, la triste satisfazione di vedere, che 'l carteggio del signor Gallovvay di Londra

a più lontano tempo, e di maggior agio per me la pubblicazione di questa risposta, dappoichè per nulla nocque ai sussidj procacciati pei rifuggiti la pubblicazione in Londra del menzionato articolo del Courrier.

Si debbe a' provvedimenti fatti da ultimo nel Cantone Ticino a danno dei rifuggiti, ed all'ozio di cui m'è dato il godere, dacchè mi vivo in uno Stato dove le leggi e la libertà civile e religiosa non sono già nomi vani, od insidie tese alla buona fede, e dove il modello dei re degno rampollo d'un legnaggio chiamato ben a ragione *l'onore della realtà*, regna costituzionalmente da padre e da amico dei popoli suoi; a queste cagioni si debbe il consiglio da me preso, di non indugiare più a lungo a fare ogni sforzo per cancellare le triste impressioni, cui e gli avversi provvedimenti de' governi, ed i racconti menzogneri

con gli Egizj staggito dai Greci sopra la nave *Anna*. e menzionato dal *New-Times*, dal *Courrier*, e dal *Globe and Traveller* del 26 giugno 1827, conferma appieno quant' io ho stabilito nel mio scritto. Diffatti chi può darsi a credere, che il signor Galloway fosse disposto a finire quelle barche a vapore, le quali capitanate dal lord Cochrane, dovevano portar rovina al bassà dell' Egitto, mentr' egli Galloway chiedeva a quel bassà impiego, assegnamento di provvisione, commissioni, ed un milione in contanti. . .

degli avvenimenti del Piemonte, dati in luce da scrittori prezzolati e fanatici del pari, che servili, hanno potuto indurre, e potranno forse far durare negli animi contro gl' infelici esuli Piemontesi.

Avvegnacchè quant'io sono per dire a difesa di questi, s'adatta pure pei principali, e per molti altri riguardi agli esuli d' altre nazioni, mi è troppo aggrato, che la mia fatica possa tornar utile a tutti, e ch'essa giovi in ispezieltà agli Spagnuoli, ai quali ogni rifuggiti Piemontesi ed Italiani hanno promesso eterna riconoscenza (1).

Per giugnere allo scopo ch'io mi sono proposto, mi farò a dimostrare dapprima, come l'imputazione del delitto di alto tradimento, di ribellione, o di lesa maestà fatta ai Piemontesi accagionati degli avvenimenti del marzo e dell' aprile 1821, non sia per nulla appoggiata nè al diritto civile, nè al diritto politico, nè presso al foro dell' onestà e buon senso, nè appo quello della legge scritta.

(1) In niun luogo, ed unque mai ebbero i rifuggiti più onesta accoglienza, che in Ispagna al tempo delle *cortes*, e soccorsi più generosi, ed intanto più generosi, in quanto che la condizione delle finanze era miserrima, e che gli uffiziali dello Stato non toccavano le loro paghe . . .

Ed in secondo luogo, come le condanne portate contro gli stessi, siano non solo ingiuste, ma viziate eziandio di nullità radicale a forza delle leggi medesime del Piemonte.

Per terzo, darò a divedere ad evidenza, che i rifuggiti Piemontesi han diritto a richiedere onesta accoglienza e soccorso in ogni contrada governata con ordini costituzionali, e come giusta sia in essi l'espettazione, che ivi la causa propria e della loro patria ad un tempo, sia per aver protezione.

## PARTE PRIMA

Egli è al tutto palese, e ne fanno indubitata fede gli scritti dati alla luce da costituzionali, sia prima degli avvenimenti del marzo e dell'aprile 1821, sia in quel frattempo, che l'unica loro mira ella era di francare il Piemonte ed il trono del loro re dal giogo dell'Austria, a conseguenza della voce non inverosimile che andava, volere cioè l'Austria occupare la cittadella d'Alessandria, e qualche altre fortezze del Piemonte, a fine di viemeglio signoreggiare il buon re Vittorio Emmanuele, e di attraversare le migliorie, ch'egli medesimo aveva in solenne guisa promesso di fare rispetto alla legislazione, all'amministrazione, ed all'ordine giudiziario; migliorie sempre mai

procrastinate, colpa di quella trista straniera influenza (1).

I costituzionali perciò mirarono pure, come a mezzi atti a raggiugnere lo scopo primario, quello cioè di conseguire l'indipendenza dello Stato e della regale podestà;

1.° A stendere la sovranità del proprio re, e della di lui dinastia sopra una parte d'Italia a danni dell'Austria, e d'altri principotti ligj a cotesta potenza;

2.° A rannodare più agevolmente questa parte de' popoli d'Italia sotto lo scettro de' Piemontesi, col rendere questo scettro costituzionale, compiendo in tal guisa i voti de' Piemontesi e degl' Italiani; voti legittimati dalle promesse del lord Bentinck nel 1814, e da quelle de' re non

(1) Coteste migliorie sono state in parte fatte da poi, ed a conseguenza degli avvenimenti di cui è menzione, dal re Carlo Felice; ciò che in vero è argomento della giustizia delle nostre pretese. L'abolizione delle sportule giudiziarie, l'assegnamento a' giudici di provvisioni a carico dell'erario, la surrogazione de' tribunali collegiali di provincia ai prefetti o giudici solitarj, lo stabilimento dell'amministrazione delle foreste, e dell'uffizio di conservazione delle ipoteche; tutto ciò, e quant' altro di simile farassi in avvenire nel Piemonte, è mera conseguenza di quegli avvenimenti, i quali si vorrebbero travisati e tenuti come delitti!

meno che dai pubblici trattati, e dalla esecuzione che questi ebbero in Germania, siccome meglio dimostrerassi in seguito;

3.° A porre in opera la moderazione, qual novello tentativo teorico atto a produrre tale riunione, ed a far che la cosa avesse cominciamento dalla soldatesca all'uopo di sfuggire il disordine e l'anarchia, conseguenze sciaurate e quasi ordinarie della sollevazione delle turbe popolari.

Ecco i principj, a norma de' quali sono stati condotti quegli avvenimenti.

Il principe di Carignano, qual presuntivo erede del trono, fu locato in testa della mossa militare, la quale doveva adducere tali risultamenti, onde rassecurare chicchesiasi, che in quel movimento nulla si doveva temere d'infenso alla persona del re, alla regal dinastia, ed allo Stato.

Quest'è insomma il disegno, a colorire il quale io ho cooperato co' miei socj d'infortunio (1).

Quel che costituisce e forma un crimine o delitto, si è l'intenzione di commettere una trista azione, un'azione dannosa riprovata dalla coscienza e dalle leggi. È quindi principio assentito

(1) Vedasi la storia degli avvenimenti del Piemonte nel 1821, pubblicata in Parigi dal fu conte di Santa Rosa.

dall' universale, che non avvi delitto, nè si dà luogo a pena laddove non v' è avverata intenzione di mal fare. Perciò si tiene, che i pazzi e i mentecatti non possano delinquere.

Può sì esservi stato errore e nello scopo e ne' mezzi.... Ma l' errore è ben altro che 'l delitto; e se vi fu errore, figlio esso fu d' un soverchio attaccamento inverso del re, della regal podestà, della regnante dinastia, e della patria; figlio esso fu di troppo zelo di sfuggire una vera rivoluzione col cortéo di quelle calamità, cui gli antichi esempli dimostravano essere le sole vie d'assodarla, benchè gli esempli allora novelli di Spagna e di Napoli, parevano gli antichi ad evidenza contraddire.

Il colmo di questo grande edifizio, ch' io per diffalta d' altra voce, chiamerò rivoluzionario, rovinava egli è vero anzi l' ora data per colorire il disegno, poichè il principe di Carignano rompeva le date promesse.

Il movimento dovette non pertanto seguire, sì perchè da molti incaricati d' operarlo, o d' assecondarlo, era ignorata questa importante circostanza (ed io era uno di questi); sì perchè altri che ne ebbero conoscenza, s' erano già scagliati in guisa, che sola loro rimaneva la scelta tra il proccurare la presta esecuzione del disegno (colla fidanza, che il principe di Carignano a

cosa fatta avrebbe riabbracciato il partito), e tra il correre la sorte, cui già soggiacevano il principe della Cisterna, il marchese de Prié, ed il cavaliere Ettore de Perron, già cacciati nelle segrete.

Non è perciò men vero, che tutti costoro, ben alieni dal prendersela contro il re, la regal podestà o lo Stato, volevano anzi procacciare il vantaggio di tutti.

Se fosse stato altrimenti, avrebbero fors'egli chiamato il principe di Carignano a loro capo? avrebbero egli promulgata la costituzione spagnuola, che fa il trono inviolabile? A' fanatici ed a' tristi è agevole il tessere calunnie a danno degli assenti, ed anche de' presenti costretti a tacere; ma i fatti stanno del pari che gli scritti, che collegansi a quelli. Il contegno poi cui serbarono i Piemontesi inverso alla persona del re Vittorio Emmanuele, e del principe di Carignano a quei tempi, e per tutto il corso di quegli avvenimenti, è la più vittoriosa refutazione di quelle calunnie.

Mi farò ora ad esaminare, se l'esecuzione di quel disegno, era per le leggi del Piemonte una azione essenzialmente riprovata, e tale da costituire il delitto di alto tradimento, di ribellione, o di lesa maestà.

Il Piemonte, già dal 1721, tiene una compilazione in due volumi delle leggi, e degli editti

promulgati in varj tempi dai re o dai duchi di Savoja, la quale, a vero dire, non è che un ammassamento di leggi difettive, attenenti ad ogni sorta di materie civili, religiose, criminali, di amministrazioni, di processura ec.

A simiglianza degli antichi imperadori d'Oriente, si diede a compilazione siffatta il fastoso titolo di *Costituzioni e leggi del Piemonte*; titolo cui Lacroix nell' opera sua: *intorno a' governi di Europa*: taccia a ragione di disadatto, giacchè per esso potrebbe altri credere, che il re del Piemonte sia re costituzionale, quand' egli è tale giusto come lo erano già Leone, Costantino, Giustiniano, o come lo è di presente il Gransignore successor di costoro nell' impero d' Oriente; avvegnacchè quel principe sospende, e deroga a piacimento a tali costituzioni, nè più nè meno di quello che fare il possa il re di Danimarca, signore il più assoluto del mondo, a forza d' una vera convenzione fatta co' suoi popoli.

Or bene, tali costituzioni ai §§ 8 e 10 delle disposizioni preliminari, statuiscono:

« Che quanto da esse è prescritto, debba venire osservato *letteralmente*, senza interpretazione, estensione, o modificazione veruna ».

Il § 15 del Titolo 22 al Lib. 4, reca pure questa generale disposizione:

« Vogliamo, che nella decisione delle cause, « s'abbiano ad osservare: 1.° le nostre costitu- « zioni: 2.° gli statuti locali da noi approvati: « 3.° le decisioni dei nostri magistrati: 4.° infine « il testo del diritto comune ».

Gli è qui da notare incidentemente, essere stato lasciato in questa disposizione un vôto, dacchè si è ommesso di soggiungere: 5.° tutto quanto piacerà a noi di prescrivere abrogando, sospendendo, statuendo in contrario, e violando il disposto de' quattro precedenti articoli di legislazione.

Si dee altresì por mente, che in uno Stato nel quale seggono più di otto tribunali supremi divisi in varie classi, i quali giudicando sempre sovranamente, vanno spesse volte in opposte sentenze, deve surgere una incoerente legislazione indegna del nome di costituzioni, ed a cui ben più a ragione vuolsi dare il nome di caos di leggi; giacchè a nissuno è dato, e nemmeno a coloro che dannosi al foro, di tutte conoscerle, non essendo la maggior parte delle decisioni nè pubblicate, nè compilate in una sola collazione.

Facendoci ora ad esaminare le disposizioni relative a' delitti di lesa maestà e di ribellione, de' quali si tratta in un capo particolare di queste costituzioni, le troviamo concepite ne' seguenti termini:

« Chiunque offenderà, macchinerà, cospi-
« rerà, o tenterà in qualsiasi modo di offendere,
« macchinare, o cospirare contro *la persona del*
« *re, o de' principi suoi figli, o contro lo Stato*,
« sarà reo di lesa-maestà in primo grado, senza
« distinzione s' egli sia suddito, o straniero ». (§ 1, Cap. 2, Tit. 34, Lib. 4).

« È vietato a tutti i nostri sudditi, ed abi-
« tanti de' nostri Stati, d' intrattenere segrete in-
« telligenze, e di trattare mediatamente, od imme-
« diatamente coi nemici della nostra corona; di
« dare ad essi aiuto, consiglio, o soccorso, e di
« promuovere od eccitare *sedizioni*, e *tumulti*
« sotto pena d' essere dichiarati rei di lesa-mae-
« stà in primo grado » (§ 4 ivi).

« Chiunque avrà conoscenza di siffatti trat-
« tati, intelligenze, o di qualsiasi altra cospira-
« zione, sarà in obbligo di rivelarla immantinente;
« altrimenti sarà tenuto partecipe, colpevole, e
« complice del medesimo delitto ». (§ 3 ivi).

Il § 7 tocca delle leve d' uomini, che si facessero per entrare al servigio di principi in guerra contro il re di Piemonte, ed il Cap. 16 al § 9, fa menzione di que' sudditi, od abitanti, i quali da principi stranieri, guerreggianti contro del re, accettassero o ricevessero alcuna provvisione, o salario.

Sì gli uni che gli altri sono ivi chiamati rei di lesa maestà.

Il § 6 del menzionato titolo statuisce infine, che come ribelli debbano essere puniti i ministri, gli uffiziali di giustizia, ed ogni altri sudditi, i quali dessero consiglio a pro degli stranieri a danni della corona e dello Stato.

Gli statuti locali, i quali per consueto non sono, che leggi riguardanti per così dire la media, o la bassa amministrazione d'una contrada, o d'una provincia, non possono aver che fare col proposito; nè avvi del pari decisione di magistrati, che vogliasi applicare al caso, giacchè la storia non offre alcun fatto anteriore identico cogli ultimi avvenimenti del Piemonte.

Se talvolta insorsero sedizioni, tumulti, od ammutinamenti popolari; se vi ebbero congiure per ordirli; se a cagion d'esempio un intiero comune sollevossi contro un novello parroco impostogli contro grado, o contro un panattiere in tempo di carestia; e se vi furono ad epoche più o meno remote ammutinamenti degli studenti della università di Torino; giammai nè in tali, nè in altri simili casi, sono state abusate le generali espressioni de' surriferiti §§ 2 e 3, a segno di giudicare reo di lesa-maestà, di ribellione o d'alto tradimento alcuno incolpato; perchè difettava la circostanza essenziale, e voluta a

costituire siffatti delitti, vale a dire, perchè quegli atti non erano indiritti *contro la persona del re, o de' principi suoi figli, nè contro lo Stato.*

Per quanta latitudine in somma, e dicasi più, per quanto arbitrio lascino a' magistrati codeste costituzioni, non perciò sarà mai dato ad essi di sentenziare delitti di lesa-maestà, di ribellione e d'alto tradimento, de' fatti a' quali manca quella indispensabile circostanza; circostanza, da cui dipende l' essenza dei menzionati delitti, ed intorno a cui *ogni e qualsivoglia interpretazione, estensione e modificazione* è interdetta.

Quanto è al testo del diritto comune, nel quale, ove tali fatti, non fossero preveduti nelle costituzioni, o negli statuti, o nelle decisioni dei magistrati, sarebbe d' uopo ricercare le disposizioni penali rispetto a' medesimi; troviamo, che il § 1 della legge 1 del Digesto al titolo « *ad legem Juliam majestatis* », chiama « reo di lesa « maestà, quello che avesse macchinato ostil- « mente contro la repubblica, o contro il prin- « cipe ». *Cum quis aliquid hostili animo adversus rempublicam, vel principem machinatus est.*

La disposizione di questo § del Digesto, è al tutto identica con quello che è statuito nel § 1 delle dette costituzioni; stessissimi segni caratteristici vi si danno onde riconoscere, e ad essi soli riconoscere i delitti di lesa-maestà.

Or bene, gli ammutinamenti, le sedizioni, i tumulti, le macchinazioni, le trame, le cospirazioni, comunque chiamar si vogliano, onde sono e posson essere incolpati i Piemontesi a causa degli avvenimenti del marzo e dell'aprile 1821, non erano punto indiritti, secondo che si è detto e dimostrato, contro la persona o l'onore del re, o de' reali principi; nè contro l'utile dello Stato; e men di tutto erano addutti da ostile intendimento. Ogni cosa all'opposto era intenta a rinnalzare l'onore del re e della sua dinastia leso dalla padronanza straniera, ad assodare il trono, ad ampliare i confini dello Stato, e ad accrescerne i vantaggi.

Chi voglia, ad onta di tutto ciò, tenere i Piemontesi ribelli, e rei di lesa-maestà e d'alto tradimento, ben egli sconosce ad un tempo i principj di diritto, e le massime di quel sovrano tribunale della umanità, al quale v'ha chi a ben giusta ragione diè, non ha guari, nome di *primo uomo di Stato*, cioè « *il buon senso* ».

Il dabben re Vittorio Emmanuele ebbe a riconoscere ed a persuadersi, che non eravamo ribelli, noi. Modello invero di lealtà, volle piuttosto rinunziare al trono, che infrangere la promessa *di sospendere l'adempimento de' voti dei popoli suoi*, ch'egli si lasciava arrappare dall'Austria; ma non gli consentiva giustizia di contrariare tale adempimento.

Non solo verun provvedimento faceva ad intraversarlo; ma trasceglieva a reggente del regno quel principe stesso, cui sapeva essere in tal qual modo propenso, ed impegnato a satisfare a que' voti.

Non lasciava egli le terre di Piemonte, dove altamente prorompeva il desiderio del popolo, e proclamavasi il reggimento costituzionale, ma recavasi a Nizza, dove si compievano questi stessi avvenimenti.

Era questo il contegno d' un re, sdegnato da siffatti avvenimenti?

Che più? Egli è da credere, che se il re salito a cavallo, e fattosi vedere a' soldati, avesse voluto por fine alle grida di *costituzione*, egli sarebbe venuto a capo di sperdere gli ammutinati, e di quietare i tumulti.

Nol fece, ed è perchè non reggevagli il cuore di far trucidare gente riunita a francheggiarlo, ed a vantaggio dello Stato.

Ma il pensiero di quel buon re, è viemmeglio chiarito da' providi stanziamenti, ch' ei fece a pro di quella gente medesima.

La costituzione doveva essere promulgata, poichè il re sarebbesi posto in viaggio alla volta di Nizza, e con essa si aveva a pubblicare una generale amnistia. Questa di fatto, ammannita dal re stesso, uscì incontanente dopo la di lui partenza.

Un monarca sdegnato, può egli nell'istante dell'ira avvisare tali provvedimenti?

L'amnistia potea parere superflua, dacchè i voti manifestati in quelle sommosse eran chiariti legittimi, ed erasi loro satisfatto con promulgare la costituzione; rimaneva non di meno dallato delle truppe il delitto di violata militare disciplina; delitto costituito dal fatto materiale d disobbedienza a qualunque ordini de' superiori, o di violenze loro usate; eranvi pertanto, o poteano esservi (siccome al re predicevalo il cuore), pretesti per affannare uomini non meritevoli di essere inquietati ed angosciati; epperciò pareva al re prevedente e dabbene, ch'ella fosse se non necessaria, utile cosa almeno il bando di obblivione.

Per fermo un re mosso a sdegno da quegli avvenimenti, non avrebbe avvisato tali provvedimenti. Non egli sarebbe stato sì prevedente a pro di coloro, de' quali avesse a dolersi.

Quest' atto d' amnistia, divisato pria della partenza del re per Nizza; quest' atto che al volere e comando di lui si debbe, annulla ogni pretesto di gastigare gli uomini d'arme, i quali (discorrendola ora come se uopo ci fosse d'amnistia), dovevano apparire i rei principali; ed annienta pure per necessaria conseguenza ogni motivo di punire i cittadini, ch' erano solamente

complici o correi. Estinto che fu il delitto di *cospirazione militare* (e questo fu per consenso di tutti gli scrittori di qualsiasi opinione, il solo delitto, che si possa dire commesso in quella sollevazione), non rimaneva più un reo da inquisire fra tutti coloro, che in qualsivoglia modo avevano avuto parte in quelle cose: avvegnacchè estinto e condonato il delitto più grave, quello che più altri ne costituiva e racchiudeva ad un tempo, vale a dire, violazione di militar disciplina, rivolta contro degli uffiziali superiori, infrazione di giuramento, alto tradimento ec.; non v'era ragione di scendere a punire i delitti minori in numero e gravità di circostanze, onde potessero venire incolpati i semplici cittadini.

Questi stessi essere stati i sentimenti del re Vittorio Emmanuele non lice più dubitarne, ove pongasi mente, che, oltrachè a forza de' principj di diritto si debbe dare all'amnistia tal generale effetto; quel virtuoso principe non cessò mai in quel poco di vita che gli rimase, e infin dallo stesso letto di morte, dal fare istanza presso il fratello Carlo Felice, perchè ponesse fine una volta alle persecuzioni ed agli esilj; e dal ripetergli che « là dov' egli Vittorio Emmanuele non « tenevasi offeso da coloro, che avevano avuto « parte negli avvenimenti del marzo 1821, non « era ragione, ch' egli Carlo Felice, il quale

« nulla offesa aveva ricevuto (già che trovavasi « allora a Modena in istato straniero, e andava « debitore del trono a'que'stessi frangenti), si « reputasse oltraggiato, e perseguitasse quegli « infelici, ai quali in ogni modo avend'egli Vit- « torio Emmanuele perdonato da re e da cri- « stiano, era dovere di lui Carlo Felice, lasciar- « gli in pace » (1).

I favoratori e sostentatori del dispotismo puonno soli, a fronte di queste parole del re Vittorio Emmanuele, approvare, o scusare il contegno ch'è stato, ed è tuttora tenuto inverso ad uomini, che sono stati vittima dell'affetto loro pel re, pel trono e per la patria.

Giammai Governo, il quale bramasse pur solo conseguir nome di *moderato*, sarebbesi comportato in tal guisa.

(1) I re si fanno ora sovente a parlare di religione; ma i fatti loro son essi sempre condescendenti ai divini precetti? Nella preghiera dettata da Gesù Cristo medesimo (Evang. Matth. Cap. 6 V. 12), è certo troppo chiaramente comandato di condonare le offese. E quanti re recaronsi ad offesa quel, che tale non era! E in vôto nel caso nostro si allegherebbe l'interesse dello Stato, dacch'egli è dimostrato, che tutto quanto faceano, o voleano fare i Piemontesi implicati negli avvenimenti del marzo 1821, era per nulla dannoso allo Stato, al quale bensì è di jattura l'ingiusta persecuzione fatta a'medesimi.

Ma se ombra di dubbio pur rimanesse intorno alla sincera e libera volontà del re Vittorio Emmanuele nel conceder ch'ei fece l'amnistia, ei stesso si ascolti, quand'è interrogato intorno a' motivi della sua rinunzia. Per nulla si scosta egli da' suoi principj; non tien dietro a' Ferdinandi di Napoli e di Spagna; non s' appiglia ai *mezzi-termini* trovati da Metternich. Dichiarando la sua abdicazione essere stata libera, egli atterra tutta la macchina de' persecutori, e toglie agli avvenimenti del marzo 1821 ogni carattere di violenza, e d'atto oltraggioso e delittuoso.

Le parole ed il contegno del re Vittorio Emmanuele, chiariscono pertanto, ch'ei non si tenne punto oltraggiato nella persona e nell'onore, e ch'egli non vide alcun'intrapresa contro il vantaggio dello Stato in tutto quello che costituiva gli avvenimenti del marzo 1821.

Al caso di morte, o di rinunzia d'un re, i parteggiatori della monarchia, i sudditi, se meglio è così, gridano *Viva il re*, a fine di meglio accennare, che non si dà interruzione nell'esercizio della regal podestà. Siffatta guisa di mostrare che non avvi interruzione in questo esercizio, non può tuttavia aver forza di far re quegli, il quale espressamente manifesta non voler esser tale.

Quest'è appunto il caso del Piemonte, lor quando Carlo Felice ritenuto a Medena per tutto

il tempo, in cui si compierono i menzionati avvenimenti, all'annunzio di tali cose, e della rinunzia di Vittorio Emmanuele, non assunse già il titolo di re; titolo che gli si perteneva a forza del disposto dall'atto stesso di rinunzia, e per la circostanza, che il re rinunziante non aveva figliuoli maschj, a'quali solo può toccare il regno di Piemonte per la legge salica ivi introdotta, ma proseguì ad intitolarsi *duca del Genevese*; non si volse a'Piemontesi, se non come a'sudditi del *re Vittorio Emmanuele*; e protestò che, infino a tanto che questi addutto a piena libertà non avesse manifestato il *suo buon piacere* rispetto alla sua rinunzia, egli non era nè voleva esser re.

Così, e non altrimenti suona la dichiarazione emanata da questo principe, data in Modena il 16 marzo 1821, e quindi recata di soppiatto in Piemonte. Vi si legge nel principio: « Noi *Carlo Felice duca del Genevese* », e in sul fine « Invitiamo i *sudditi del re d'ogni classe*.... colle presenti facciam noto a *tutti i sudditi del re* la nostra volontà, come regola pel loro contegno » (1).

(1) Reputo esser d'uopo riferir qui per intiero questo strano, e nuovo diplomatico documento:

« Noi *Carlo Felice Duca del Genevese*, dichiariamo colle presenti, che a virtù dell'atto di abdicazione del

Da ciò resulta impertanto, che Carlo Felice intendeva non sè, ma altri essere allora il re, cui i Piemontesi dovevano ubbidire.

re Vittorio Emmanuele nostro amatissimo fratello, ond' egli ci ha dato notizia, *entriamo in possesso della plenitudine della regia podestà, ristandoci tuttavia dall'assumere il titolo di re, in fino a tanto che l' augusto nostro fratello, riavuta la sua piena libertà, ci dia a conoscere, che tale è il suo beneplacito.* Dichiariamo di più che, ben lungi dall' acconsentire a qualsiasi innovazione nella forma di governo stabilita al tempo della rinunzia del re nostro fratello, terremo sempre mai come ribelli *tutti que' sudditi di Sua Maestà*, i quali già si fossero collegati, o si collegassero quind' innanzi co' faziosi, o si facessero arditi sia di pubblicare una costituzione, sia di far qualunque altra mutazione in contrario alla plenitudine della podestà regale. Dichiariamo esser nullo ogni altro atto di sovrana appartenenza, il quale potesse aver luogo dopo la detta rinunzia, ov' esso non venga da noi, o non abbia la nostra sanzione. Eccitiamo in pari tempo *i sudditi del re* d'ogni classe, serbatisi fedeli, a perseverare nel loro proposito, e ad opporsi fortemente al poco numero de' ribelli; stiansi parati ad obbedire a' nostri comandi, ed a rispondere alla prima nostra chiamata per lo ristabilimento dell'ordine legittimo: chè dal canto nostro tutto porremo in opera a soccorrer loro il più prontamente, che si possa. Pieni di fiducia nella grazia, ed assistenza di Dio, *il quale protegge sempre la causa della giustizia*, e certi, che gli augusti nostri alleati sono disposti ad accorrere prontamente in nostro soccorso, confidiamo d' essere

Di fatto non a sè, ma al re suo fratello ei vendica ubbidienza; nè per sè fedeltà, e perseveranza nella fedeltà richiama, ma sì per Vittorio Emmanuele.

Or rimossa dalla persona di Carlo Felice, giusta il suo proprio volere la qualità di re, e sendo questo volere tanto più efficace quanto che trattavasi di volontà e podestà dispotica, e di successione e di rifiuto d'accettarla, al qual atto niuna carta, o vero costituzion di Stato, prescrive forma nel Piemonte; a che montavan' esse le dichiarazioni, e gli eccitamenti, e le notificazioni, cui è piaciuto a Carlo Felice, qual duca del Genevese, d' indirizzar con quel bando a' Piemontesi, *perchè nulla s' avesse ad innovare nelle forme del reggimento, e perchè fossero tenuti ribelli coloro, che non avessero ubbidito?*

Per certo un tal bando è una vera contraddizione in politica; giacchè i Piemontesi dovevano ubbidire al re, a quegli cioè, che sendo re di diritto, consentiva esser tale; non già al duca

quanto prima in istato di restituire l' ordine, e la tranquillità, e di premiare coloro i quali nelle presenti circostanze avranno meritato d' essere da noi in particolare riguardati.

Per le presenti facciam noto *a tutti i sudditi del re* il nostro volere a norma delle loro azioni.

Modena il 16 Marzo 1821.

CARLO FELICE ».

del Genevese, che nulla sovrana autorità potea vendicarsi in Piemonte, nè tampoco nel ducato del Genevese, onde traea nome.

In vero Carlo Felice diceva in espressi termini, sè entrare in possesso della podestà reale nella sua plenitudine: « Entriamo in possesso della pienezza della podestà reale ».

Ma qual era egli il fondamento di questa nuova dottrina, giusta la quale Carlo Felice voleva esercitare la podestà reale, e ristarsi intanto dall'essere re, e dall'accettare il regno che veniva a pertenergli a forza dell'atto d'abdicazione, e de' diritti di successione?

Era questa una contraddizione peggior della prima; del pari che nella civile giurisprudenza si terrebbe per contraddittorio, che taluno intendesse esercitare nella loro pienezza i diritti ereditarii, e dichiarasse con tutto ciò non volere per anco assumere il titolo, e la qualità di erede. La regale podestà è conseguenza della qualità regale. Può altri senza podestà reale esser re, e potealo Vittorio Emmanuele dopo la rinunzia, stante ch'egli si riteneva siffatto titolo; ma non può darsi podestà regale, la qual non venga da un re. L'esercizio della podestà presuppone, e richiede la preesistenza della qualità.

Che cosa mai s'opponeva a che Carlo Felice accettasse il regno, ed assumesse il titolo di re

anche per frattanto, riserbandosi di rinunziarvi, poichè l'abdicatario avesse manifestato il suo *beneplacito* intorno alla propria rinunzia? In tal fatta avrebb'egli proceduto giusta le regole, e pienamente assecondato le cattive mire dell'Austria.

Ma la detta dottrina, senza ch'ella sovvertirebbe i principj costitutivi della podestà reale, è poi via più dannabile, dacchè non era certamente dato al popolo d'intenderla; al popolo, il quale di fatto sapea doversi ubbidire al re, ma non punto al duca del Genevese.

Egli è qui da notare, Carlo Felice con quello stranio bando non aver revocata la reggenza, nè confermato in essa il principe di Carignano, nè a questi surrogato altri nella qualità di reggente.

La di lui podestà reale fuor di dubbio non istendeasi a segno, ch'ei valesse a disfare ciò che il fratello, da lui ancora tenuto re di Piemonte, avea fatto.

Che cosa era ella dunque siffatta podestà, e meglio dicasi, siffatta plenitudine della regale podestà, ond'entrava Carlo Felice in possesso là ove questa stessa podestà, e l'esercizio di essa in Piemonte e sopra i Piemontesi, doveano per delegazione del re Vittorio Emmanuele durare nella persona del principe di Carignano?

Fommi più oltre, e dico: a virtù del principio, per cui non si può dare sospensione nella

regaltà, infino a tanto che Carlo Felice negava d' assumere il titolo di re, e quindi fino a' 19 di aprile (data posteriore di dieci giorni alla consumazione degl' incolpati avvenimenti), il principe Carlo Alberto di Carignano, successore mediato al trono, sendo Carlo Felice orbo di discendenti, era egli il vero re di Piemonte; re, ove si voglia per frattanto, e a dependenza di casuali condizioni; ma pure egli solo investito della podestà reale; egli solo per diritto abile ad esercitarla; egli solo infine, per cui venisse satisfatto alle volute e necessarie condizioni.

Carlo Alberto era in allora quell' una autorità, cui si doveva da' Piemontesi obbedienza, come a delegato di Vittorio Emmanuele re; come a successore condizionato al trono, infino a che il successore immediato indugiava ad accettare il regno; come a reggente nè deposto, nè surrogato per la nuova specie di podestà reale bandita da Carlo Felice; infine come ad autorità necessaria, anzi indispensabile ad evitare lo scioglimento dello Stato, del corpo sociale, e d'ogni ordine legale.

Il porre la podestà reale in chi non ha qualità di re, il comprovare una podestà esercitata fuor dello Stato e de' gradi del trono, una podestà le cui parole sono contrarie alle parole, ed agli atti d' un' altra podestà reale esercitata nello

Stato a veggente di tutti e sopra i gradi del trono, giusta i principj costitutivi della regaltà, egli è lo stesso che 'l voler addurre penose e deplorande conseguenze.

E tal era con tutto ciò la dottrina assentita da Carlo Felice.

In vero, a forza di questa dottrina, i Cipriotti ed i Gerosolimitani potrebbero essere puniti a causa di disobbedienza a' comandamenti di Carlo Felice, pubblicati in Piemonte (dirassi in seguito degli ordini dati dallo stesso in Modena, e non pubblicati in Piemonte).

Il principe di Carignano, esaltato un dì al trono, avrebbe però miglior ragione di dire a coloro che, al tempo di sua reggenza, alzata hanno l' insegna della ribellione contro i suoi ordini costituzionali: « Voi siete i rei, ed i ribelli, voi « cui ho dato a conoscere il voler mio col pub- « blicare la costituzione spagnuola, e coll' ordi- « nare il Piemonte giusta il suo disposto: Era « io allora investito della podestà reale; ne eser- « citava in pieno la possanza, mi ristava solo « dall' assumere il titolo di re, perchè stava dal « *beneplacito* di Carlo Felice mio congiunto chia- « mato anzi di me al trono, l' accettarlo, o il « rifiutarlo; non pertanto era io re; re per frat- « tanto, ma re necessariamente per cansare una « interruzione assurda nell' esercizio della podestà

« reale, e perchè risiedeva in me il potere
« reale, delegato dal re Vittorio Emmanuele. Or
« dunque, quanto avete fatto in contrario a' miei
« comandi, tuttochè consentaneo agli ordini dati
« fuor del territorio, e degli Stati di Piemonte,
« da un duca del Genevese, non è punto degno
« di scusa: ed è *beneplacito* mio, riavuta ora in
« pieno la libertà, di dichiarare che tutto quanto
« io stesso ho fatto contro gli ordini costituzio-
« nali assentiti da me giusta il desiderio del re
« Vittorio Emmanuele, e de' miei popoli, avvenne
« solo a cagione della violenza fatta al mio animo
« dalla corte d'Austria, dalla santa alleanza, e
« dal duca del Genevese ».

Non sarebb' egli molto più consentaneo a giustizia ed a ragione un tal bando, di quello che il fosse il bando dato in Modena da Carlo Felice?

A Lodovico XVIII poi è egli mai venuto in capo di chiarire colpevoli i Franzesi, che punto non hanno ubbidito a' manifesti ed a' bandi da essolui pubblicati, e sottoscritti col titolo di re, mentre andava ramingo fuor di patria, i quali da ogni parte degli Stati stranieri erano recati di soppiatto in Francia?

Si debbe conchiudere da quanto digrediendo si è detto, che il duca Carlo Felice non sendo re, non potea per niun titolo esercitare l'autorità

reale, dacchè esercitavala il principe di Carignano per mandato di quegli, cui lo duca Carlo Felice tenea re del Piemonte; e dacchè assente Carlo Felice, e non accettando esso il regno, questa veniva a pertenere a Carlo Alberto.

Si ha pure a dedurne, che non sendo esso re il duca Carlo Felice, non avea sudditi nel Piemonte, i quali fossero astretti a sottomettersi a'suoi bandi; nè tampoco avea titolo a chiarirli felloni, ov' elli avessero resistito e perseverato nella loro intrapresa, fatta legittima per l'amnistia del re Vittorio Emmanuele (1), e per la pubblicazione della costituzione solennemente assentita dal principe di Carignano, giusta il potere ch'esso avea in quelle circostanze; e che egli era contro ragione e giustizia l'applicare al caso loro il disposto delle riferite leggi e costituzioni di Piemonte, ed il tenere e sentenziare ribelli e rei di lesa-maestà, o d'alto tradimento, coloro che s'erano intromessi negli avvenimenti del marzo 1821.

(1) Di fatto l'obblivione era promessa a patto, che gli amnistiati reddissero all'ordine; il quale, dacchè la costituzione era solennemente assentita, era l'ordine costituzionale. E se dappoi v'ebbero turbolenze, queste avvennero dal lato de' nemici della costituzione, e non già da quello de' favoratori della stessa, cittadini, o soldati.

A noi per lo converso è dato di francamente e senza tema d'essere smentiti, asserire, che in tutto lo spazio di tempo scorso dal dì della rinunzia del re Vittorio Emmanuele al 19 aprile 1821, giorno in cui Carlo Felice chiamossi re del Piemonte, nè il re, nè tampoco Carlo Felice sono stati oltraggiati, od offesi nella persona, o nell'onore, e che non lo è stato veruno de' principi infanti della famiglia reale, dacchè non ne esisteva. E siccome quanto avveniva pria dell'abdicazione, ha cessato dall'essere menomamente imputabile pubblicata che fu la costituzione, e l'amnistia; così a pari, e miglior ragione quello, che è avvenuto nel tempo trascorso da quella pubblicazione fino al 9 aprile 1821, giorno in cui erano già del tutto consumati in Piemonte i fatti, che Carlo Felice, ora re, vuol ragguardare come oltraggi e delitti, è posto in sicuro dalla costituzione già pubblicata, dagli ordini del principe reggente, e dei magistrati da esso creati consentaneamente al reggimento costituzionale, dalla inefficacia infine de' bandi del duca del Genevese. Ma se pure vogliamo per poco dare il campo alla dottrina del duca, il quale standosi a Modena come principe straniero, privo del corteggio, e delle insegne della regale dignità, ha voluto ciò nondimeno esercitarne in pieno la podestà, e con ciò noi concediamo forza a' suoi comandamenti ed

a' suoi bandi di quel tempo; ei rimane tuttavia a vedersi, se que' comandamenti e que' bandi erano diventati obbligatorii pei Piemontesi, in guisa da privarli d'ogni scusa, e d'ogni eccezione d'ignoranza pel noto principio: *ignorantia juris neminem excusat.*

La forza di un ordine, d'un decreto, o d'una legge dipende dalla conoscenza datane da quegli che comanda a quei, che debbe ubbidire: quindi hanno origine le formalità prescritte dalle consuetudini o dagli statuti di tutte le nazioni per la promulgazione delle leggi, degli ordini, e dei decreti portati dalla pubblica autorità, affine che, allorquando esse formalità sono state osservate, nissuno possa farsi ad opporre eccezione d'ignoranza.

Or ecco quali erano, e sono tuttora le forme stanziate dalle leggi chiamate « Costituzioni del Piemonte », e dalla costante pratica per la pubblicazione degli ordini della pubblica autorità in modo, che ognuno sia in grado d'averne contezza.

« Tutti gli editti, che saranno fatti da noi, « e da' nostri reali successori, verranno trasmessi « dall'uffizio di Stato, o dall'uffizio della guerra al « generale di finanza, che sarà incaricato di solle- « citarne la spedizione appo il gran cancelliere ed « il controllore generale (§ 17, Tit. 1, Lib. 2, « delle costituzioni, o leggi del Piemonte).

« Il gran cancelliere esaminerà attentamente « le lettere patenti.... ed i provvedimenti dati « da noi...: egli esaminerà pure, se dessi ab- « biano ad essere *interinati*, ovvero semplice- « mente registrati dai nostri magistrati (§ 5, « Cap. 1, Tit. 2. ivi).

Il § 3 del tit. 17 reca: « che il generale di « finanza farà lo spaccio degli editti, e delle or- « dinanze reali agl' intendenti delle provincie, af- « fine che questi ne facciano eseguire la pubbli- « cazione nelle città, terre, comuni, ed altri luo- « ghi soliti della loro provincia.

Il § 3 del Cap. 15, al Tit. 3, parla « delle « conclusioni degli uffizj degli avvocati generali... « per la *interinazione*, o registrazione degli editti, « delle patenti, o de' rescritti... dati dal re.

Al § 10 del Cap. 1, al Tit. 3, Lib. 3, egli è detto, « che ogni provvedimenti reali, i quali « debbano aver forza di legge, sì in materia giu- « diziaria, che in materia economica, del pari che « quelli indirizzati dal re a' magistrati, prefetti... « dovranno essere spediti per lettere patenti in de- « bita forma.

« I segretarj terranno libri, e registri..... « degli ordini, e provvedimenti fatti da noi, cui « la camera dovrà *interinare* ed osservare (§ 1, « Cap. 3, Tit. 1, Lib. 4, ivi).

« Si terranno le stesse norme per la pub-
« blicazione degli ordini o manifesti, che faranno
« i tribunali ed ufficiali... pel servigio nostro ».
(§ 6, Tit. 17, Lib. 2).

La costante pratica ha poi fatta prevalere la massima, che e gli avvocati generali, e fiscali generali possano dare, ispiegandone i motivi, conclusioni contrarie all'accettazione degli ordini, manifesti, editti, e provvedimenti, vale a dire, contro *l'interinazione*, e la registrazione de' medesimi; ed i magistrati della camera e del senato possano pure negare detta *interinazione*, e registrazione.

A forza però d'un comando assoluto e posteriore del re, i magistrati devono piegarsi, ma gli editti, ordini ed altri provvedimenti *interinati*, o registrati forzatamente in tal guisa, cessano di aver forza dal dì della morte del re, che gli ha fatti. (Quest'è poi tutta la carta costituzionale di Piemonte!)

Quindi è facile il dedurre, che, a ciò fosse valido ed obbligatorio un editto reale, simile per indole ed importanza a' bandi fatti da Carlo Felice nel menzionato spazio di tempo, egli era al tutto indispensabile, che un tale editto venisse indirizzato, 1.° agli uffizj di Stato, o della guerra a Torino, 2.° quindi al generale di finanza (chiamato poscia ministro segretario di Stato per le

finanze), 3.° da questi al gran cancelliere, 4.° poscia agli uffizj degli avvocati generali, e fiscali generali per le loro conclusioni, ed al senato ed alla camera de' conti per la *interinazione* e registrazione; e che ei fosse, 5.° dal ministro o general di finanza trasmesso agl' intendenti delle provincie per la pubblicazione, e 6.° da essi pubblicato ne' luoghi soliti d'ogni città, terra, e comune delle loro provincie.

Or nulla di tutto ciò è stato fatto rispetto agli ordini, alle dichiarazioni, ed a' bandi di Carlo Felice, e quello in ispecie del 16 marzo 1821.

Portati attorno segretamente nelle provincie da' soldati, od uffiziali travestiti, i bandi di Carlo Felice non sono stati nè *interinati*, nè registrati, nè trasmessi insiguiti di queste forme agl' intendenti delle provincie per la via legittima, e stabilita non men dall' uso che dalla legge (1), nè infine pubblicati sia in Torino, che nelle altre

(1) Varj esemplari del bando del dì 16 marzo, furono arrecati in Ivrea da un tal capitano Favergeo travestito. Esso fu fermato da' costituzionali, e lo spaccio ond' egli era latore, fu inviato alla giunta di Torino, la quale ordinò fosse posto in libertà quello sguarguato, il quale, se non fosse stato per gli ufficj, e per gli sforzi del dottor Trompéo capo politico, di mio fratello, ed i miei, sarebbe caduto vittima della furia del popolo anelante di trattarlo del pari che le spie travestite in tempo di guerra.

provincie, e comuni del Piemonte. Solo il governatore di Genova per aver voluto far pubblicare il bando del 16 marzo in quella città, trovossi esposto al furor popolare, perciocchè tutti credeano con ragione ( ed io mi stava con tutti, e dicevalo in un indirizzo alla giunta di Torino), che stante l'inosservanza di tutte le formalità in uso, e stante ch' esso non era stato pubblicato in Torino, null' altro fosse quel bando, se non un documento apocrifo, e divisato in Novara, ov'era allora il nocciolo della fazione servile. Ciò tanto più, dacchè il principe reggente s'era fatto a dire nel bando del 18 marzo, che « Carlo Felice istruito dello stato delle pubbliche faccende in Piemonte, e de' bisogni, e dei voti « de' Piemontesi, non avrebbe indugiato ad approvare quel che si era fatto ec. ».

La disubbidienza a' comandi di Carlo Felice, sia dallato di coloro che n' erano consapevoli, sia dallato di quei che non ne aveano contezza, il poco conto, se vuolsi, in cui da' primi sono stati tenuti que' comandi, non poteano per tanto essere subbietto della menoma imputazione, e molto meno dar campo ai tribunali di condennare gl' inobbedienti come ribelli, a forza solo della dichiarazione contenuta nel bando del 16 marzo 1821.

La sommissione a quel bando, ed agli altri ordini di Carlo Felice, potea ben volgere a merito di chi ubbidiva; ma 'l disubbidire, e il rigettare quegl' irregolari documenti, non potea mai costituire un vero delitto.

Non sarà inutile l'avvertire, che le costituzioni, o leggi, delle quali si è avuto in non cale il disposto, essendosi neglette rispetto ai menzionati ordini tutte le formalità da esse prescritte, sono quelle leggi stesse, le quali, secondo che verrà detto in seguito, erano state poc'anzi esaltate appo i ministri della corte britannica, siccome vere costituzioni di Stato, quasi che per esse il monarca di Piemonte fosse re costituzionale.

Gli è pur da notare che, quantunque niuno mancasse di quegli uffiziali o magistrati, per cui si poteano adempire tutte le formalità stanziate dalle leggi; sebbene in Torino si ritrovassero in allora il reggente della gran cancelleria, i ministri, gli uffizj dell'avvocato generale, e dell'avvocato fiscale generale (del quale i due primi sostituiti sedeano a membri della giunta costituzionale), il senato, ed il magistrato della camera de' conti, ed in ciascuna delle province fossevi tuttora il suo intendente; ancorchè infine tutti costoro abbian potuto avere, e leggere il bando del 16 di marzo, e gli altri ordini di Carlo Felice; con tutto ciò nè alcuno di quegli ordini è

stato pubblicato, nè si è adempiuto ad alcuna formalità a ciò opportuna.

È quindi forza conchiudere, o non vi essere stato nè delitti, nè colpevoli, ossivvero i principali, anzi i veri e soli rei essere stati que' primarj uffiziali e magistrati, e i membri della giunta con esso, i quali tutti non faceano pubblicare quegli ordini nelle forme volute dalle leggi, e dall'uso, onde niuno potesse addurre ignoranza del loro disposto.

Ma che? Costoro che, se pure aveanvi colpevoli, doveano dirsi i principali, anzi i soli, si vivono tranquilli in patria, godono presso che tutti d'impieghi o di cariche, nè sono punto ricercati di che abbiano chi più, chi meno avuto parte nello stabilire il reggimento costituzionale, e tutti del pari trascurato di pubblicare i comandi, e le dichiarazioni di Carlo Felice secondo le leggi!

In tal guisa, mentre coloro, i quali governavano le pubblice faccende, e comandavano ad altri, viveansi, e vivono riposati e tranquilli (1); queglino, i quali seguendo le tracce de' primi loro ubbidivano in buona fede, sono condannati alle galee ed a morte! E questa hassi a chiamare

(1) Si vogliono eccettuare due o tre membri della giunta di Torino, i quali nondimeno sono stati sbanditi per altro motivo, che quello d'aver fatto parte della medesima.

giustizia? Chi non crederebbe da ciò, ch'ella fosse una iniqua trama per involvere gli uomini dabbene, ed amanti del reggimento costituzionale?

Io vuo' credere, che tutti codesti vecchj servidori del governo siansi agevolmente scolpati con Carlo Felice, adducendo in iscusa, o l'irregolarità ed invalidità de' suoi ordini, locchè s'opponea a che fossero interinati e pubblicati; o l'impero delle circostanze, per cui pareva loro più saggio partito il non contrariare la pubblica opinione altamente favoreggiante il reggimento costituzionale; o tutte e due queste discolpe ad un tempo.

Pur, se tali motivi sono stati sufficienti a scolpare dal delitto di ribellione espresso nel bando del 16 di marzo, anzi ad esentare da ogni inquisizione coloro, i quali posti per le cariche loro in vista della moltitudine, erano a questa di norma e d' esemplare; epperchè non tenere poi conto delle stesse discolpe a pro degli inferiori, e de' semplici cittadini?

Io debbo dirlo di nuovo: fu saggio partito il non pubblicare il bando del 16 marzo; ma e perciò fu maggiormente contro ragione, e contro giustizia, il condennare come ribelli a forza del bando medesimo coloro, che a forza delle leggi tali non erano, ed a cui nel vero ben più si

doveano le lodi, e la riconoscenza del sovrano e dello Stato, che non le persecuzioni, e le condanne (1).

Mi resta a dimostrare, che i Piemontesi non possono venire per conto alcuno giudicati colpevoli secondo il diritto politico, ed a tal uopo farommi a provare, che i Piemontesi avevano già

(1) Al min giugnere da Cadice a Londra, in sul finire dell'ottobre 1823, un membro del parlamento britannico il signor T. S., membro ad un tempo del *Comitato* greco, e del *Comitato di soccorso* a pro degl'Italiani e degli Spagnuoli rifuggiti, diceami, ch'egli avea sì fattemente ammirato, sendo a Nizza nel marzo 1821, l'onesto e pacato modo, con cui procedeasi da' costituzionali Piemontesi, ch'e' non poteva non sentire stima ed affezione per ciascuno de' Piemontesi incolpati a causa di quegli avvenimenti. Tutti coloro, i quali giudicano disappassionati delle cose, hanno detto, e pur dicono, e diranno sempre lo stesso. Quante lodi non ho io riscosse nella mia città d'Ivrea, perchè mi riusciva di mantenere il buon ordine, e la reverenza dovuta alle autorità, ed a' pubblici uffiziali di quella città, e di salvare la cassa pubblica, che contenea meglio di 300 mila franchi, e ciò coll'essermi io, per espresso incarico di quelle autorità medesime fatto capo del popolar movimento, e coll'aver trattenuta la moltitudine tutto il dì 13 marzo a festeggiare i novelli eventi! Con tutto ciò coloro, che tali cose mi commetteano, sono ora in carica, o almeno tranquilli in patria, e 'l mandatario è dannato a morte! e (che maggior cosa è) condannato, a forza d'una falsissima supposizione, siccome recidivo per la terza volta.

acquistato il diritto di ottenere dal proprio re un reggimento costituzionale; che proclamando essi un tale reggimento nelle circostanze di che si tratta, null'altro hanno fatto se non esercitare quel diritto; che infine è questo appunto il caso, cui debbesi applicare la massima: *qui jure suo utitur, nemini facit injuriam.*

Non io farò qui pompa delle ragioni, che consacrano la sovranità de' popoli: senza che agli uomini istruiti, e filantropi nulla avrei che dire di nuovo; nè pure mi verrebbe fatto di smuovere dalla loro opinione coloro, i quali o per passione, o per abito, od anche per gaglioffaggine parteggiano per la cieca obbedienza dei popoli inverso a' monarchi. Non rammenterò, che gli antichi duchi di Savoja, per ampliare la ristretta signoria, han fatto più volte ricorso a' suffragj de' popoli, facendosi con tal mezzo riconoscere per sovrani a danno, ed invece de' sovrani legittimi, quali erano in que' tempi i marchesi di Saluzzo, di Monferrato, ed altri antichi signori de' paesi, che ora compongono il principato di Piemonte. Nè manco dirò, come i re abbian saputo bene appuntellarsi de' diritti de' popoli, e dell' autorità da questi loro impartita per grazia di Dio a governarli, onde sottrarsi all' impero, cui i papi volean pur essi, per grazia di Dio, assoggettarli. Ristrignerò il mio discorso a porre in

chiaro, come i diritti de' Piemontesi ad ottenere un reggimento costituzionale, siano stati riconosciuti e confermati dal nuovo diritto politico, ossia diritto pubblico convenzionale, ch' è stato introdotto, e che forma ora il diritto delle genti in Europa.

Ogni uomo rammenta, come i vecchi re d' Europa, stanchi del pari che le nazioni, o la maggior parte di esse, della dominazione dell' Imperadore Napoleone, e convinti ad un tempo, che il reggimento costituzionale era desiderato dall' universale, abbian messo a profitto quel desiderio di tutti; e per sè o per altri, fatta promessa a' popoli, che riposti appena stabilmente coll' aiuto loro in trono, avrebbono ordinato costituzionalmente i recuperati regni.

Non avvi, chi intorno a tal cosa muova dubbio di sorta. Di fatto lo stesso autore del *Mero racconto degli avvenimenti occorsi in Piemonte nei mesi di marzo e d' aprile del* 1821 (1), dà colpa ai trattati di Parigi e di Vienna, d' aver fatta risorgere la fazione *rivoluzionaria* in Piemonte, del pari che in Francia. Ei volle con ciò alludere a certa clausola apposta in que' trattati a pro di que' paesi, de' quali veniva dimembrato

(1) Opuscolo pubblicato in Parigi nel 1822 presso l' editore Mequignon figlio maggiore.

l' impero francese; la quale clausola, benchè ragguardasse in ispezieltà i popoli della Germania, era nondimeno, per parità di causa, applicabile ai Piemontesi, a'Genovesi, ed agli abitanti della contea di Nizza, e della duchèa di Savoja, i quali tutti cessavano di far parte della Francia imperiale. Ora una siffatta taccia data a quegli atti dal figliuolo di quel famoso papista il De Maistre, non è ella una vera ricognizione di che i sovrani stipulanti in quegli atti, hanno di fatto solennemente riconosciuto i diritti de' menzionati popoli? Certo che sì, dacchè il riconoscere i diritti de' popoli, e lo stabilire dottrine *rivoluzionarie*, egli è tuttuno per alcuni.

Al rimanente, non solo i re che si sono collegati contra Napoleone, tanto a vantaggio delle loro corone e de' popoli loro soggetti, quanto a pro e come rappresentanti della causa regale, ed in particolare dei re assenti e scacciati dal trono, hanno in generale riconosciuto i diritti de' popoli d'Europa al reggimento costituzionale; ma e di simili ricognizioni spartitamente ebbero luogo a diversi tempi in tutti i canti d'Europa.

È nota a tutti la risposta, che l' imperadore Alessandro, consapiente della necessità di assicurare colla introduzione degli ordini costituzionali, la felicità de' popoli, fece alla baronessa di Stael, allora quando in certa occasione quella

dotta dama fattasi a complirlo, disse di lui quello, che a miglior ragione direbbesi al presente del re de' Paesi Bassi, vale a dire, *che l' imperadore Alessandro valeva ei solo una costituzione.*

Il lord Guglielmo Cavendish Bentink, al presente governatore de' possedimenti della compagnia inglese nelle Indie, e già preposto al supremo comando del corpo d' armata collettizio di Piemontesi e d' Italiani, che la gran Bretagna aveva ordinato per liberare l' Italia, diede pur egli allora in nome del suo re, e che più è, in nome de' re assenti, parola di libertà costituzionale a tutta Italia; la quale però, abbandonato *Muratte*, e *Beauharnais*, non solo non mostrossi punto avversa alla reddita de' vecchi principi, ma gli accolse all' incontro a braccia aperte, tutta fidando in quelle solenni spontanee promesse.

E 'l re di Napoli, che pur godeasi intera libertà nella Sicilia, ov' erasi riparato dappoichè sopra il di lui trono Napoleone avea fatto salire Giuseppe, e Muratte; il re di Napoli in procinto di salpare dalla Sicilia per recarsi a ricuperare l' avito soglio, egli pure con manifesto, dato a Palermo il dì 1.° marzo 1815, fatta la memoranda confessione « che la sovranità risiede ne' popoli, « e che i re tutti non altro sono, che dele- « gati del popolo », promise a' Napoletani uno

statuto corrispondente alla confessata massima, ed a' loro desiderj.

Quel re servò la promessa in guisa, che tutt' altro dovevano i Napoletani attendere da un discendente di quel re Giovanni di Francia, il quale caduto prigione del principe Nero, e rilasciato sopra la parola, trovandosi non poter adempire i patti del riscatto, ritornossene in cattivaggio, dicendo, « ove la fede fosse sbandita « dalla terra, dover pur ella ritrovarsi nel cuore « de' re ».

A quel tempo reggeasi anch' essa la Spagna colla costituzione delle corti di Cadice, la quale da' re tutti d' Europa era stata riconosciuta, siccome legittima ed opportuna; cui Ferdinando dal fondo del suo carcere avea promesso di mantenere; cui infine la regina madre, o imperadrice del Portogallo, degna sorella di Ferdinando, teneva allora per *saggia*, *convenevole*, ed atta a consolidare il trono del di lei fratello; per lo che con lettera del 21 giugno 1812, ne rendeva essa particolari grazie alle corti di Cadice (1).

Non è qui il luogo di riferire le tante promesse di simil fatta, che il re di Prussia, e gli

(1) Questa lettera leggesi nel giornale di Gand del 4 aprile 1828, ed il giornale *des Debats* la riferiva qualche giorno prima.

altri principi di Germania, o per sè, o per mezzo de' ministri e de' generali dell' armi loro, hanno fatto a' popoli.

Avvi un libro, in cui sono esse accuratamente compilate, e che dovrebbe trovar luogo negli archivj di tutti i popoli, a norma del presente e del futuro loro contegno. Quest' opera è uscita alla luce in Parigi nel 1820, s'io non erro con questo titolo: *L' Italia, uscente il* 1814, dell' Angeloni.

Per tutto quanto si è detto, egli è dimostrato ad evidenza, che la regaltà, o *legittimità* (così piacque a' re dopo la caduta di Napoleone di chiamare sè stessi, e la causa loro), sia tutta di conserva, sia partitamente, ha dato parola, che i popoli sarebbero stati governati in avvenire con ordini costituzionali; e che lo scopo contraccambievole di tali promesse, era il ristabilimento de' loro troni, e l' assodamento della pace d' Europa.

Quindi resultano le seguenti importantissime conseguenze:

1.° Ogni promessa fra' privati, ella è una obbligazione, perocchè ogni uom dabbene è tenuto ad osservarla. *Promissio boni viri est obligatio.* Or vogliono essi, tali dei re, rinunziare al titolo d' uomini onesti e dabbene? E con ciò stesso si mostrano essi ombrosi in quanto all' onore, a

segno da riguardare come delitti di lesa maestà degli atti, per cui parve l' onor loro lievemente offeso (riveggansi le espressioni del già riferito § 1, Cap. 2, Tit. 34, Lib. 4, delle costituzioni, o leggi di Piemonte)? È loro forse ignoto, che gli antichi regi recavansi ad onore il non mai ritrattare le loro promesse per modo, che diceasi proverbialmente *parola di re* a significare una promessa sacra ed inviolabile?

2.° Le promesse dei re non erano già una mera profferenza, ma sì richiedevano essi da' popoli un contraccambio; però seguiva tra di loro un vero contratto bilaterale. Ed ove i popoli ne hanno adempiuto le condizioni per parte loro perchè mai saranno i regi esentati dall' osservarlo?

3.° Ogni obbligazione dall' una importa, e presuppone un diritto dall' altra parte; e con esso la podestà di chiedere, e d'astringere all' adempimento dell' obbligo; chè altrimenti sì questo che il diritto, non altro sarebbero, che nomi vani.

4.° Queste promesse hanno dato a divedere, che il desiderio de' popoli d'essere governati con ordini costituzionali era ad un tempo, e reale, e giusto, e legittimo. Perciò da qualsivoglia imputazione di colpa, sono sciolti coloro, i quali

nutrono ed entrano a parte di questo universal desiderio, e vogliono ch'ei sia soddisfatto.

5.° A forza dell'adempimento di queste promesse, cui la maggior parte de' principi hanno lealmente servate, l'Europa presenta ora una unione di Stati indipendenti, i quali per la più parte sono governati costituzionalmente. Di 57 Stati, che contansi oggidì in Europa (1) (i piccoli Stati, p. e., la repubblica di San Marino, e le città anseatiche sono tali al pari della Francia, e della Russia, posciachè il pigméo è uomo del pari che il gigante), non la quinta parte è gravata dalla signoria assoluta nella sua pienezza. La Russia ha la Polonia costituzionale; l'Austria gli *Stati* d'Ungheria; Ferdinando medesimo ha le *corti* di Navarra; e la corte stessa di Sardegna, o per meglio dire l'Austria per essa, secondochè mi farò a dimostrare in seguito, non ha sdegnato d'infingersi sommessa agli ordini costituzionali! Il re stesso di Danimarca, il quale non è assoluto signore, se non a forza d'una costituzione scritta, rende per ciò medesimo egli pure omaggio alle massime costituzionali,

(1) Secondo la statistica pubblicata dal Messaggere delle Camere il 27 marzo 1828. Colgo quest'occasione per rendere coll'autore dell'opera — *Dei Sovrani d'Europa* — omaggio alla lealtà dei re di Sassonia, di Baviera, di Vittemberga ec. ec.

6.° Non è egli quindi evidente, che un novello diritto pubblico si è stabilito in Europa? E non avrò io tutta ragione di dire, che il diritto pubblico convenzionale d'Europa è al tutto favorevole al reggimento costituzionale, ed avverso al despotismo, ed all'assoluto governo? Di fatto in qual altro modo vien egli stabilito il diritto pubblico convenzionale, se non a forza di massime bandite, ed assentite da tutti, o dalla maggior parte degli Stati indipendenti d'Europa ad esecuzione, od a modificazione del diritto universale, o *delle genti?* Ora pel diritto delle genti le promesse da Stati a Stati, e da Stati a popoli sono sacre, e tanto più forte è l'obbligazione di servarle, quanto più sono incalzanti le circostanze, quanto più riesce necessario ad uno Stato l'adempirle per la propria salvezza. Ed ove la cosa fosse altrimenti, si sarebb'egli mai trattato di pace fra nazioni valido ed obbligatorio, se la necessità per cui si dovette conchiuderlo fosse una ragione sofficiente secondo il diritto delle genti, per annullarlo? e se col pretesto dell'onore della regaltà fosse dato di addurre, che la necessità era una reale, e bassa violenza?

Pertanto i re assoluti, i quali fraudando le loro promesse, ed infrangendo questo novello diritto costituzionale d'Europa, vogliono durarla nel dispotismo col pretesto di *onore della regaltà*,

*di legittimità*, e d'altrettali scuse, non possono essere in Europa riguardati altrimenti, che lo siano le reggenze di Barberia, appo le quali per mera necessità si tengono inviati diplomatici, per lo che tuttavia la regalità scapita ognor più nell'onore; essi sono, in breve, ciò che nell'universo è il male, che tiene il suo impero in mezzo a quello del bene, senza che per ciò questo cessi dall'essere il solo *legittimo*, e quello dall'essere per universale consenso sì abborrito, che l'imprenderne la distruzione egli è ben meglio virtù, che vizio, ben meglio un'azione meritoria al cospetto della religione, e della giustizia, che non un attentato contro il volere di Dio, il quale permette sì il male, le malattie, ma in quel modo che ci permette a' tigri, a' leoni, ed agli altri animali distruttivi dell'uomo, d'esistere sopra la terra.

Ben vorrà altri a ciò contrastare, dicendo, che, non molto dopo il bando di quelle sovrane promesse, e la promulgazione di quella nuova giurisprudenza politico-costituzionale, nuovi convegni di principi, e nuovi atti quindi procedenti hanno temperato quella stessa giurisprudenza, e stabilito aspettarsi a' re medesimi di diffinire il come, ed il quando s'abbiano ad introdurre gli ordini costituzionali; che però avvi un più novello diritto pubblico convenzionale, a forza del

quale sono riprovevoli gli avvenimenti del Piemonte de' quali si tratta.

Mi tornerà agevole il distruggere questo opponimento: 1.° Perchè l' allegato temperamento non è già una modificazione conformevole alla massima generale sovranamente consacrata, e promulgata, o ad alcun accessorio della medesima, ma sì l' annientamento della massima stessa; perch' ei non è già una modificazione fatta *re integra*, e prima che i popoli avessero per parte loro eseguito i patti del bilaterale contratto, ma sì una defraudazione del contratto stesso, e dei diritti che i popoli hanno acquistato con averlo dal canto loro adempito; perchè infine desso non è del pari, che la massima modificata, congruente ai principj della giustizia universale, ma bene ad essi direttamente contrario: 2.° Perchè là dove la maggior parte de' principi dianzi assoluti hanno servate le loro promesse, là dove il più degli Stati d'Europa hanno reggimento, ed ordini costituzionali, là dove però a virtù degli atti precedenti il diritto pubblico costituzionale è in vigore, qual forza puonno mai esse avere le dichiarazioni di tal fatta procedenti da qualche principi ostinati, e renitenti a danno de' diritti acquistati da' popoli, ed a scherno manifesto di questi, e delle massime del pubblico diritto? Ove di 57 parti contraenti, quattro o cinque si facessero

lecito a cosa compiuta di modificare in simil guisa un contratto, qual nome converrebb'egli dare a siffatti modificatori?

Di fatto, siccome non ha guari finemente avvertiva uno scrittore, que're medesimi, i quali hanno stabilita questa novella modificazione, hanno dato, e danno ognor più a divedere col fatto e col non fatto « ch'essi sono disposti a « tutto concedere, sì veramente che i popoli nulla « chieggano, e a nulla mai concedere di quanto « i popoli chiedono ».

La pretesa modificazione della convenzione costituzionale europea non potrà mai pertanto aver forza veruna a danno di questa, infino a tanto che la frode, e la violenza non saranno tenute mezzi legittimi per acquistare un diritto fondato sopra le massime della giustizia universale.

Ma nulla, a parer mio, avvi, che più chiarisca, e giustifichi i diritti de' popoli sottoposti allo scettro del re di Sardegna, quanto il contegno, che quella corte tenne, o meglio dicasi, cui la corte d'Austria fe' tener dalla stessa nella importante circostanza, ch'io mi fo a narrare.

A causa della unione dell'antica repubblica di Genova con lo Stato di Piemonte, il re di Sardegna si vide in una circostanza al tutto simile a quella, in cui trovavasi S. M. il re Guglielmo della casa d'Orange, sotto lo scettro del

quale furono congiunte le provincie dell'antica repubblica d'Olanda, e gli Stati conosciuti sotto nome di Paesi bassi, o di Belgio, signoreggiati già dall'Austria, e da ultimo uniti da Napoleone all'impero franzese.

Questa mistione di Stati per cui un paese, che nell' antico *statu quo* reggeasi con forme repubblicane, era unito ad un paese, che a quel tempo stesso soggiaceva al potere arbitrario, e che aveva impertanto sentito il bisogno d' un reggimento costituzionale, dacchè avea fatto parte dell' impero francese, richiedeva altamente, che si seguisse una via di mezzo, vale a dire quella della monarchia costituzionale meno abborrita dalla santa alleanza, e conforme alle promesse regali già per me riferite. Al re Guglielmo non fu punto grave d' essere monarca costituzionale de' due Stati uniti; ma la corte di Sardegna stimolata a fare altrettanto da' ministri dell'Inghilterra, di cui era opera l' importante riunione degli Stati della repubblica di Genova, si fe' a dichiarare, che non avea donde pubblicare, o concedere una carta costitituzionale, dacchè da lunga pezza i suoi Stati erano governati costituzionalmente, a virtù de' due premenzionati volumi di *Costituzioni.*

Una tale eccezione fu opposta nel congresso di Vienna al lord Castelreagh, ed al marchese

Antonio di Brignole inviato del governo di Genova (quel desso, che già prefetto al dipartimento di Montenotte sotto Napoleone, fu poi nel 1821 ambasciadore di S. M. Sarda a Madrid), dai due ministri del re di Sardegna, l' uno de' quali (abbenchè potesse agevolmente impedirlo), avea già lasciato malamente, che il Piemonte fosse riordinato col solo aiuto d' un vecchio almanacco del 1799, che acchiudeva gli impiegati di S. M. a quel tempo, avversi questi, ed ignari del pari del codice civile francese, e delle massime costituzionali, ma per lo converso molto affezionati allo *statu quo*, mercè del quale soltanto potean essi venir ragguardati, e non essere lasciati addietro da' giovani resisi molto pregiati sotto il governo imperiale. Siffatta treccheria riuscì poi d' incanto a motivo dell' ignoranza, in cui era il Brignole rispetto alla qualità e natura di quelle costituzioni, ed alla poca propensione del Castelreagh pei reggimenti costituzionali, ed a causa dell' acquetarsi de' popoli, i quali attendeano pacatamente dalla conta fede di Vittorio Emmanuele l' adempimento de' loro voti.

Non tesso io già una favola a capriccio; ho letto io codesti ragguagli nel Giornale il *Times*, sendo a Londra, alcun tempo dopo il riordinamento del ministero inglese fatto dal Canning, al qual tempo i giornali di Londra davansi tutti

a discussare i risultamenti di quel novello ministero paragonati a quelli del ministero Castelreagh, e l'ingegno di questi comparato a quello del nuovo primo ministro (1). Mi sovviene oltracciò, che al tempo della unione del Genovesato, andava voce in Piemonte di questa cosa medesima.

Mi sembra poi, che l'inserzione di tale racconto in un giornale della fatta del Times, ed in quelle circostanze non seguìta da disdetta veruna, o da ritrattazione, sia una prova sofficiente della verità d'una mena, la quale sola ne spiega la ragione della differenza sì sorprendente, che ravvisasi fra' due regni composti ciascuno dalla mistione di due antichi Stati (i Paesi bassi ed il Piemonte), e d'un fatto, il quale comunque siasi, è novello manifesto argomento della ricognizione fatta dalle corti di Sardegna, e della tutrice sua l'Austria, e dall'Inghilterra, del diritto che i Piemontesi aveano, ed hanno ad essere del pari, che gli abitanti dei Paesi Bassi, governati secondo una vera carta costituzionale.

Or dopo ch'egli è dimostrato, che i Piemontesi avevano per tanti titoli acquistato il

(1) Tale racconto è sotto forma di lettera nel Times del 29 maggio 1827, e trovasi riportato per appendice appiè di questo scritto.

diritto di ottenere un reggimento costituzionale, e d'essere ragguagliati agl'imperi, che per la maggior parte in Europa sono governati costituzionalmente a conferma del nuovo diritto pubblico Europeo, che mai potrebbesi loro apporre, perchè dopo essere stati a bada per sei anni, dopo d'essersi chiariti, che al loro buon re non era già libero d'accondiscendere a' voti de' suoi popoli, e di satisfare a' suoi obblighi, e che la corte d'Austria macchinava contro l'indipendenza di esso, dopo d'essersi certificati, che non aveavi altro mezzo di far palesi i loro voti, e il come essi avessero a premura di accettare il beneficio del reggimento costituzionale, e la ricognizione de' diritti loro procedente dalle regali promesse, da' solenni trattati, e dal nuovo diritto convenzionale Europeo, onde impedire, che la loro chetanza non fosse tenuta come un' adesione all' antica forma di governo, eglino siansi recati a manifestare i proprj desiderj, con tanta pacatezza, e moderazione, e in guisa sì rispettosa, e sì legittima? Che se impertanto vi ebbe alcun che di men regolare in quell'atto di manifestazione, e di accettazione, non deesi perciò porne cagione a' Piemontesi, a' quali non era data la scelta di una via migliore di quella, ch' egli hanno seguito ad esempio degli Spagnuoli, e de' Napoletani, e ch' era la sola atta a guidare allo scopo, senza

che s' incorresse nell' anarchia da un canto, e nel patibolo dall'altro. Quindi la soldatesca ebbe l' incarico del cominciamento dell' intrapresa, ed il popolo accostossi dappoi alla pubblicata spagnuola costituzione; e in ciò consistono gli avvenimenti occorsi in Piemonte nel marzo e nell'aprile 1821.

Resta ch' io faccia moto del come l'universale suffragio de' Piemontesi era realmente propizio al reggimento costituzionale, ed alla costituzione della Spagna, intorno al che i fautori della tirannide hanno tentato di muover dubbio, attribuendo un tale desiderio, secondo l'autore del precitato racconto, *a una ventina di scervellati, e d' impudenti*, ed alla setta de' carbonari, che contava nel Piemonte assai pochi iniziati.

Questa setta è stata descritta, siccome una setta nemica del trono e dell'altare; anzi nel vocabolario di taluni, il nome ne fu surrogato a quello già per vero assai vieto di *Giacobini*.

Ove giustizia avesse guidato la penna di quegli scrittori, avrebbono essi dovuto dire, che la setta de' carbonari è, del pari che ogni altra eletta compagnia d'uomini addottrinati ed incorrotti, la nemica degli abusi, e degli errori della regale, e della ecclesiastica podestà. Or, per lo converso, io tengo, che oggi giorno i veri *carbonari*, nemici del trono e dell'altare, siano i seguaci della

fazione pretesca, i quali, facendo le viste di sostentare il trono, attentano contro di esso, e sconoscendo i doveri, ed i diritti sacerdotali diffiniti dal divino loro maestro, e da' suoi apostoli, nuocciono gravemente alla causa dell'altare, di cui sembra, ch'essi cospirino la rovina.

Per fermo, chi ha contezza degli statuti dei *carbonari* d'oggidì, debbe confessare, che nulla essi recano per cui debba ripugnare, o dispiacere ad un cristiano il far parte della setta; e per l'opposito, chi ricorra le mire e i disegni del *Pacca*, e del *Consalvi*, cui tendono ora i Gesuiti, non sarà lontano dal credere, che il *carbonarismo* riprovevole è tutto proprio della fazione pretesca, la quale, studiosa di possederlo sola, smania, schiamazza, e scaglia anatemi contro gli antichi settarj (1).

(1) Nel 1820, la fazione pretesca riuscì a tirar dalla sua molti, che spacciavansi per *liberali* in Italia, e fece loro credere da senno, che il partito migliore per rialzare le cose, e la condizione d'Italia, era quello di gridarne, e costituirne re il papa, mediante uno statuto, tanto più, a loro credere, guarentito quanto che il papa è principe elettivo. La setta dei *Sanfedisti*, della quale io conobbi in Ivrea alcuni membri, e vidi l'emblematica tabacchiera, ella era stata appunto ordinata per questo fine; e s'io con tanta securtà ne parlo, ciò avviene dacchè io pure sono stato eccitato

La sola lettura della precitata opera, o racconto, basta poi per dar a divedere come l'autore sia a sè stesso contraddicente, posciachè nel corso della narrazione, e ad ambasciadori, ed ai ministri del re, e ad un gran numero d'altre persone d'ogni ceto giustamente pregiate, egli pone colpa d'aver preso parte a' fatti, di cui è discorso.

Al postutto, che in Piemonte gli animi si accostassero fervorosamente al reggimento costituzionale, egli è agevole il dimostrarlo:

1.° Dal bando dato li 13 marzo, e sottoscritto dal principe reggente, dai decurioni o

ad approvare un tale progetto di teocrazia vantato dai Samuelli, ma riprovato da Cristo. Ho poi letto da ultimo nel Giornale d'Anversa del 24 aprile (1828), dalle opere pubblicate da un prigioniero di Stato, certo Wit, trarsi, che il medesimo ha discoverto in Italia questa setta de' Saufedisti, ond'era capo supremo Pio VII, precipuo agente il de-Maistre, e 'l duca di Modena uno de' caporioni; e che della congréga erano pur membri il re Carlo Felice, l'arcivescovo di Torino Chiararotti, il conte Borgarelli, il vicario generale d'Asti, il principe di Hohenlohschillingsfurt, e più altri. Abbenchè, com'io reputo, il racconto possa essere esaggerato, ed alcuni fra que' proseliti possano esservi stati sottratti con inganno, con tutto ciò l'esistenza, e lo scopo principale di questa setta in vero *carbonarica* e *nera*, sono abbastanza dimostrati.

membri della curia municipale della città di Torino, e da 14 de'primarj capi della milizia, che ritrovavansi in quella città nel dì medesimo. Nissuno di questi decurioni, e capi sendo stato inquisito, o condannato per ciò come ribelle; e la maggior parte d'essi, sendo tuttavia in carica, argomento quest'è, che gli stessi hanno testimoniata la verità, e lealmente consigliato il principe reggente in quella congiuntura.

2.° Del manifesto, che il reggente pubblicò dappoi, il quale reca in proprie parole « che si « erano così altamente appalesati i voti del po- « polo, e così vivamente manifestato dallo stesso « il desiderio di ottenere una costituzione simile « a quella di Spagna ».

3.° Da altro manifesto del 18 marzo, in che il reggente si fa a parlare, di bel nuovo, de'voti del popolo piemontese.

4.° Dall'essere stata compiuta quella mutazione nella forma del governo in tutta buona pace là altresì, ove la cosa ebbe incominciamento, vale a dire in Alessandria, ed in Ivrea. Io chieggo ora per incalzar l'argomento, se mai la faccenda sarebbe andata così, e se il popolo avrebbe lasciato fare, ed applaudito, laddove i costituzionali non alla forma del governo, ma alla stola avessero posto le mani addosso, e toccato un tempio, od un campanile!

5.° Dacchè un tal voto dell' universale non dubbiamente manifestavasi già fin dall' ottobre 1820, nella congiuntura, che un indirizzo alle truppe piemontesi affisso in una stessa notte in tutte le città, e comuni un po ragguardevoli del Piemonte, e nella scala stessa del palazzo regale in Torino (senza che i ministri di polizia abbiano mai potuto discovrirne gli autori), fu in ogni luogo assentito, ed approvato.

6.° Dacchè gli animi già inclinati al governo costituzionale, più propizj vi si fecero a causa della strage de' giovani studenti nella università di Torino, comandata, ed eseguita senza nullo giusto motivo, e senza sufficiente causa nel gennaio del 1821.

7.° Dacchè gl' innumerevoli esemplari della costituzione di Spagna, distribuitisi nel 1820 (meglio di 100 esemplari se ne sparsero nella mia provincia d' Ivrea), furono in ogni dove ben accolti, da' sacerdoti soprattutto, i quali leggeanvi le molte prerogative regali, e con esso due disposizioni conformevoli a' proprj interessi; l' una cioè, che la cattolica religione sola permetteva, l' altra che a' chierici non proibiva di sollevarsi alle prime cariche dello Stato.

E giusto per questo, e ad un tempo perchè sapeasi, che i Napoletani aveano già pubblicata la medesima costituzione, e che la stessa era stata

approvata dall' imperadore Alessandro col trattato di Weliki-Louki del 1812; dal re di Prussia nel 1814, col trattato di Baden; dalla Svezia nel 1813, col trattato di Stocolma; dall' Inghilterra, la quale aveala sostentata coll' armi sue nella guerra dell' indipendenza contro Napoleone, « e da tutte le altre corti d' Europa mediante l'invio d'ambasciadori, o ministri diplomatici al re costituzionale Ferdinando, e perchè pure non si potea senza nuocere alla causa generale dell'Italia, proclamare un altro statuto; venne appunto assentita la pubblicazione della costituzione di Spagna a preferenza d'ogni altra.

8.° Infine, dacchè fu duopo ricorrere alle armi straniere per abbattere il governo costituzionale, e ritenerle lunga pezza dopo nel Piemonte. A che mai far ricorso alle milizie dello straniere, se di affezionati al reggimento costituzionale non contavansi, che una ventina di scervellati, e malarditi? a che ritenere quelle milizie, dopo che costoro non erano più nello Stato?

Or bene, chiederà altri, in qual modo sia avvenuto, che sendo gli animi tutti propizj al reggimento costituzionale, siasi non di meno opposta alle armi straniere sì poca e corta resistenza. Ciò avvenne in vero, ed avvenne perchè: 1.° il movimento cui dovea farsi capo il principe di Carignano, trovossi impacciato a causa del di

lui contegno: 2.° Sopraggiunse la notizia funesta, che i Napoletani aveano dovuto soggiacere: 3.° Venne meno il tempo necessario per surrogare un nuovo capo, e nuovi divisamenti per le operazioni: 4.° Quindi venne pur manco, o si affievolì di molto l' animo di coloro, cui era stato fidato l' incarico di consolidare, e di sostentare i nuovi ordini dello Stato: 5.° Intervennero pure, come in simili congiunture pur sempre intervengono, tradigioni, falli, e raggiri, che concorsero a disanimare que' prodi, che già resi illustri per valore sotto il comando di Napoleone, ne diedero novelle prove nel 1822, e nel 1823, nella Catalogna, in Madrid, nell' isola Gaditana ec. ec., e pur ora rendonsi vie più chiari nella Grecia: 6.° La plebe, la quale ov' ella fosse stata implicata negli avvenimenti, avrebbe potuto somministrare i mezzi per resistere, la plebe, a forza de' generosi divisamenti dianzi accennati, era stata esclusa dall' intrapresa. Al popolo si dicea: « Rimanti spettatore, e non immischiartene di« rettamente. Pur ora si è rinvenuto un mezzo « assai semplice per riavere quello, che già da se« coli ti fu rapito, e per ottenere che si adem« pia quello, che dai re ti è stato di recente pro« messo. Un tal mezzo ha già sortito buon esito « in Ispagna, e nel regno di Napoli. L' esperienza « è miglior maestra della teoria. Si cianci, si

« lodi come la volpe, si cianci, e si canti la co-
« stituzione. Ciancierà, e canterà pur esso il di-
« spotismo, e con ciò lascerà sfuggirsi il tozzo
« di bocca, come il corvo ».

Sciauratamente il dispotismo fa volpe, ed altri fu il corvo.

Io porrò termine a questa prima parte del mio discorso col fare alcune domande.

Forse ch'altri vuole stabilire per massima, che le promesse fatte dai re ai popoli, non siano da mandarsi ad effetto, se non dopo che il sangue sia stato sparso a torrenti frammezzo ad atroci e crudeli rivoluzioni?

Non si dovrà egli rendere giustizia a' popoli, ed esaudirne i voti, se non poi ch'essi avranno durate le sciagure, che furono il corteggio della rivoluzione di Francia, e della insurrezione di Grecia?

Dovranno essi i popoli per manifestare efficacemente i loro desiderj appigliarsi all'esempio de'Greci insurgenti contro de'Turchi oppressori o funestare la storia col racconto del martirio di un re, siccome fecero Francia ed Inghilterra?

Coloro, che dannano il modo, con cui i Piemontesi hanno appalesati i loro voti, hanno eglino ponderate le funeste conseguenze d' una tale condannagione?

Ciò non tornerebbe già a pro della causa dei re.

## SECONDA PARTE.

La somma, e assoluta perversità, ed ingiustizia delle sentenze, per cui sono stati condennati i Piemontesi involti negli avvenimenti del marzo e dell' aprile 1821, ella è posta in piena luce per tutto quanto si è detto;

1.° Perchè sono stati condannati uomini, i quali ne' rei d' alcuna colpa erano, nè infrattori d'alcuna legge scritta;

2.° Perchè essi sono stati condannati a malgrado della legge d' obblivione portata dal Principe reggente, la quale rimetteva ogni fatto anteriore alla pubblicazione della costituzione;

3.° Perchè i fatti posteriori e conformevoli alla costituzione già pubblicata, sono stati dichiarati delitti.

4.° Perchè si è ritenuto come legalmente obbligatorio il bando, o dichiarazione, dato da Carlo Felice in Modena, tuttochè non fosse stato pubblicato colle formalità legittime;

5.° Perchè i rei principali, vale a dire (giusta le massime seguite dalla tirannide), coloro che otteneano le prime cariche dello Stato sotto il reggimento costituzionale, non sono stati nè inquisiti, nè condennati, partechè i semplici cit-

tadini, e gl' inferiori impiegati sono stati dichiarati, e condannati come ribelli;

6.° Perchè infine i fatti riprovati, sono giustificati dal nuovo diritto pubblico convenzionale d'Europa, e non altro erano, che la vendicazione, non ad altro tendeano, che all' esercizio di un diritto legittimamente acquistato.

La manifesta perversità, ed ingiustizia di quelle sentenze ne induce per sè la nullità, già ch'ella è massima della giurisprudenza di Piemonte, che le sentenze apertamente ingiuste non mai ottengano l'autorità della cosa giudicata: *sententia notorie injusta numquam transit in judicatum.*

Ma avvi di più; quelle ree sentenze sono pure propriamente nulle, e la radicale loro nullità è prevista dalle medesime leggi di Piemonte.

Nel vero, chi avrà a dire, che i giudici, i quali hanno sentenziato i costituzionali esser ribelli e rei di lesa-maestà, e d'alto tradimento, non abbiano violato i termini dei §§ 1, 2, 3, e 7, del Capo II, e dei §§ 2 e 9, del Capo XVI, al Tit. XXXIV, Lib. IV, delle Costituzioni di Piemonte?

I giudici, che al bando, o dichiarazione del duca del Genevese Carlo Felice del 16 marzo, hanno dato forza di legge, o di reale editto, tale da rendere ribelle chi non lo era già

secondo le leggi, e ciò pure ad onta, che quella dichiarazione non fosse stata pubblicata colle formalità richieste dai §§ 1.°, del Tit. XVII: 5.° e 6.° del Cap. I, Tit. II e 3.° del Capo XV, Tit. III, al Lib. II, e dai §§ 10.° del Capo I, e 3.° del Capo XV, al Tit. III, Lib. III, non hanno essi apertamente contraffatto al disposto da tali §§, e dal precitato § 1.°?

I giudici, che hanno qualificato come atti di ribellione de' fatti, o per nulla condannevoli, o condonati per la legge d'amnistia, i quali in niuna guisa poteano costituire il crimine di lesa maestà, od altro delitto inducente infamia di fatto o di diritto, per cui a' nobili venisse meno il privilegio loro conceduto dal § 4 del Titolo XXIII al Lib. IV delle Costituzioni, ed hanno condannato perciò gentiluomini al patibolo, ed a' remi, non sono essi contravvenuti al prescritto di tale paragrafo? Conciossiachè reca esso in proprj termini: « Quando si tratterà di punire de' nobili, « che avranno commesso un delitto, si avrà ri- « guardo alla loro nobiltà, e non s'imporranno « loro pene infamanti; queste saranno commu- « tate in altre più convenienti, ma proporzio- « nate ai delitti da loro commessi, purchè que- « sti non importino infamia di fatto, o di diritto, « nel qual caso non si avrà riguardo veruno alla « loro nobiltà ».

Or bene le costituzioni, o leggi di Piemonte statuiscono che « le sentenze, proferite contra « quanto è disposto in queste costituzioni, non « passeranno giammai in giudicato, e si potrà « sempre fra trent' anni proporne la nullità in qua« lunque modo ». (§ 3, Tit. XXIII, Lib. III).

Il § 4 seguente, condanna innoltre al risarcimento dei danni, interessi, e spese, ed alla restituzione delle sportule, i magistrati, ed i giudici, che hanno profferite sì fatte sentenze.

It dispotismo ama *d' indossare l' assisa della giustizia;* ma a qualsiasi leggitore darà negli occhi, che una tale divisa è stata pur malaccortamente rivestita da coloro, cui qui accusiamo: perocchè a dispetto della dappocaggine, e della corruzione de' magistrati, egli si scorge, che questi non sono andati d'accordo nell' applicare alle persone incolpate di quegli avvenimenti le leggi relative ai delitti di ribellione, e di lesa maestà, sian esse le leggi del Piemonte, sian gli ordini dati in Modena da Carlo Felice, o quelli dati in Torino il 26 aprile (1828) dal luogotenente del re, il conte di Revel.

Di fatto non avvi gradazione nella pena di questi delitti; essa è sempre una stessa, la morte. Il § 3 del Capo II, Tit. XXXIV, Lib. III, chiarisce anzi « partecipe, colpevole, e complice « dello stesso delitto di lesa maestà in primo

« grado colui, il quale avendo cognizione dei « trattati, e delle intelligenze menzionate nel « § 1, o di qualsiasi altra cospirazione, non « l'abbia incontanente denunziato ».

Or dunque, perchè hanno essi que' magistrati condennato alle galere in perpetuo, o per 20, 15, o 10 anni, taluni, che aveano avuto parte negli avvenimenti occorsi nella cittadella d'Alessandria, e nella città d'Ivrea, prima che il principe reggente avesse pubblicata la costituzione, o ch'erano stati riconosciuti membri delle congreghe, in cui s' erano tramati que' medesimi avvenimenti?

Per fermo, allorquando eravi una sola, e stessa cospirazione, lo stesso delitto ammetteasi, o da tutti, o da nessuno.

Vedi quindi giustizia del supremo magistrato giudiziario di Piemonte, del senato, vale a dire, e de'suoi membri, i quali dapprincipio entrarono a formare con altri di simil tempra una *commissione* mista.

Ben è ragion, ch'io esclami colle parole del Monti, nella tragedia: il Cajo Gracco:

*Perchè de' giusti è fatto*
*Carnefice il Senato!*

E chi potrà dire con tutto ciò, che il Piemonte non abbisogna di ordini costituzionali?

E che vi si rende giustizia? E che tutto vi cammina d'incanto? Ben meglio direbbe il Voltaire: *l'âge d'or est pour le prince, et pour le peuple est l'âge de fer.*

*Il delitto, e non la pena arreca infamia.*

Tuttavia da molti si giudica altrimenti, e si reputa altrui colpevole in ragione della pena, a cui è condannato, e soventi volte eziandio per la sola di lui cattura.

Io dico pertanto, che le sentenze di condanne proferite contro gl'incolpati degli avvenimenti occorsi in Piemonte nel marzo e nell'aprile 1821, sono e trafatto ingiuste, e nulle; e che tranne il caso, ch'una ingiusta amnistia intervenga a prò de' magistrati, e de' giudici, da cui sono state pronunziate, sono questi mallevadori, e vedrannosi, a luogo, e tempo astretti a rifare i danni sofferti dalle vittime della loro vile condescendenza e prostituzione.

## TERZA PARTE

Or ch'io son giunto al terzo obbietto del mio scritto, così possa io essere abbastanza avventurato da trovare il cuore de'leggitori mosso da quei sentimenti, ond'è animato il mio!

La simpatìa inverso ad ogni uomo travolto nella sciagura, non per sua colpa, ma per cagione della più nequitosa ingiustizia, è propria di tutti gli uomini, che non vanno privi del sentimento d'umanità.

Da questa simpatìa tanto connaturale all'uomo non corrotto, dalla inclinazione che lo spinge a confortare, e proteggere l'infelice, e ad alleviarne le pene, ella è derivata quella legge naturale, la quale ci comanda di fare ad altri quello, che in simile congiuntura giustamente vorremmo che a nostro pro si facesse.

Le nazioni non sono che l'unione degli uomini, ed i governi, i rappresentanti delle nazioni; per lo che un tale comandamento, o precetto della legge naturale, è del pari obbligatorio pei governi, ed è quindi una delle precipue basi del diritto delle genti.

Egli è pertanto impossibile di adonestare le molestie, che i governi costituzionali hanno fatto, e fanno tuttora soffrire a tutti, o (che più ingiusto è) ad alcuni soltanto degl' infelici rifuggiti piemontesi, esturbandoli, escludendoli dalle città capitali, e travagliandoli in altre guise.

Nelle grandi città, ed in particolare nelle metropoli torna più agevole, il procacciarsi onorato sostentamento, ivi è più facile trovar sollievo da' crucci, e dalle pene, che seco trar debbe un ingiusto immeritato esilio; ivi si fruisce l' innocuo piacere di leggere i fogli, che i fatti pubblici descrivono, e di ammirare, a cagion d' esempio, le Camere in Parigi e all' Aja, od in Brusselles il modello de' re, Guglielmo.

Se l' *O Mahony*, il *de Madrolle*, il *de Bonald* (e 'l *de Maistre*, ove tuttora vivesse) il *de la Mennais*, il *Ronsin*, il *Guyon*, e il *Maccarthy* novelli padri della chiesa cattolica, a crederne un giornale francese, andassero esuli dal loro paese, per certo, Roma non chiuderebbe loro in faccia le porte, nè torrebbe ad essi il piacere di mirare il Vaticano, il papa, e i cardinali. E a che dunque i governi costituzionali sì diversamente procedono inverso a' martiri della costituzione?

È vano pretesto l' addurre gli ufizj, o le rimostranze degli ambasciadori, o ministri de' re

assoluti, ovvero i trattati con essi pattuiti per la estradizione dei delinquenti.

Posciachè a' primi è vergogna il condescendere or che i governi assoluti per non altro esistono, se non che per la violazione delle più sacre promesse, e di tutte le massime del giusto; e ch' essi sono però riprovati dalla giustizia del pari che dal diritto pubblico d'Europa, e quindi privi d'ogni titolo per invocare il diritto delle genti.

Quanto è poi a' trattati, se a' vecchj tempi ei salgono, e sono stati pattuiti prima dello stabilimento del governo costituzionale, ragion vuole, ch' e' siano rotti, ed annullati in quanto sono contrarj alle massime di questo nuovo reggimento; conciosiachè (per valermi delle espressioni del sig. Dupin il maggiore) « l'abolizione d' un « governo, al quale viene surrogato un reggi- « mento contrario fondato sopra basi al tutto « opposte, fa sì, che debbasi tenere, che tali « trattati non abbiano sopravvissuto alla distru- « zione del governo di prima «. E se questi trattati sono di novella data, non perciò possono venire applicati a danno de' rifuggiti a' quali, siccome per me si è dato a divedere, niuna colpa, o delitto si può imputare contro le leggi scritte della loro patria, nè contro le leggi delle genti, o del diritto politico; leggi che ben

piuttosto chiamano in colpa i governi assoluti. (1)

Certo è innoltre che il diritto, ch' hanno acquistato i piemontesi ad ottenere un reggimento costituzionale, non è cosa di loro privato interesse soltanto, ma sì un diritto toccante l' interesse di tutti i re, i quali hanno riconosciuto, e sanno, gl'istituti costituzionali essere la sola ferma guarentigia della pubblica pace.

Per la qual cosa non avvi, chi possa contrastare alla Inghilterra, alla Francia, a' Paesi-Bassi, e agli altri Stati costituzionali, i di cui principi adempirono religiosamense le loro promesse, e rispettarono i diritti acquistati dai

(1) Dappoichè a nuovi ministri è commessa la somma delle cose in Francia, pare, che un pò diversamente si proceda inverso ai rifuggiti. Il discorso del signor de Charancay, il quale nella tornata del 12 aprile 1828 riferiva alla camera dei deputati di Francia sopra la petizione del sig. Gerin chiedente l'estradizione del parroco Mingrat detenuto dal re di Sardegna nel forte di Fenestrelle, proverebbe, che non esiste tra Piemonte, e Francia verun trattato a tale riguardo, nè tampoco una *vera consuetudine* di tal fatta, abbenchè il re di Sardegna, forse per condescendenza inverso ai ministri anteriori di Francia, abbia acconsentita l'estradizione del *Didier* di Grenoble, e da ultimo quella di *Vincenzo Bean* di Marsiglia. (Vedi il Messaggere delle camere del 13, ed il Corriere Francese del 29 aprile 1828).

popoli, la facoltà di chiederne al re di Sardegna l'esecuzione.

E se l'onore non è una mera voce, un nome vano, a niuno più s'aspetta di esercitare questa facoltà, che ai ministri d'Inghilterra, per vengiare almeno, ov'altro non fosse, la trecheria, per cui venne fatto a'Sèiddi del re di Sardegna di farsi beffe di lui a tale riguardo.

Non credasi già, ch'io cerchi d'introdurre un diritto d'*intervenzione*. Nò, un tale diritto è già stabilito per le antecedenze; egli è fondato sopra le leggi della giustizia, e sopra le leggi dell'onore reale.

L'adempimento di quello, che queste leggi comandano a prò della mia patria, ciò è tutto quello ch'io chiedo. E tengo per certo, fra le eccezioni, che dannosi alla massima della *non-intervenzione*, esser questa la più legittima.

Se un popolo, che indarno ha lunga pezza aspettato l'adempimento delle promesse del suo re, bandisce egli stesso alla per fine una costituzione che il re non può schermirsi dall'accettare, e dal darvi la sua sanzione con giuramento, eccoti tosto accampato il diritto d'*intervenzione* contro il popolo, col pretesto che l'onore reale sia perciò offeso, ed avvilito; e si fa scrupolo d'esercitar questo diritto a fine che i principi cessino dall'avvilire essi medesimi il proprio onore

col frodare le loro promesse a prò de' popoli! Tali, in fe' di Dio, non sono i dettami del diritto delle genti intorno alla intervenzione. Wattel facendosi a discorrere della intervenzione degli Olandesi, la cui mercè l' Inghilterra potè liberarsi una volta da' suoi *legittimi spergiuratori*, e sollevarsi alla prosperità, e all' altezza, a cui la vediam giunta, Watt dice: « Allora che « la tirannìa si è fatta insopportabile, una na- « zione può con tutta giustizia ribellarsi, ed « ogni potenza straniera ha diritto di soccor- « rerla, ov' essa chiegga soccorso: ella è mera « giustizia, e generosità il sovvenire ad un po- « polo prode, che difende la propria libertà; « ciò fecero l' Olanda, e la casa d' Orange a « prò dell' Inghilterra, a richiesta de' signori, « e de' comuni a' dì della tirannide di Giaco- « mo II. (Capo IV, Sez. 36, Vol II).

Non hannovi camere di signori, o di comuni presso di ogni popolo per fare con solenni forme di simili domande; ma la Grecia l' ha pur fatta solennemente! e le domande tacite, o in qualche modo manifestate dai popoli governati dispoticamente, puonno ben esse considerarsi come una richiesta espressa e solenne. In siffatto caso *taciti eadem est vis ac expressi.*

A che dunque tanti scrupoli, e tante sottigliezze nell' ammettere ora il diritto d' *intervenzione* a prò de' popoli.

Nel vero i governi non puonno lasciarsi guidare in ogni congiuntura da sensi di mera generosità; chè a semplici amministratori delle sostanze de' popoli disconverrebbe ciò che non si disdice ai privati, cui è lecito di disporre della proprietà, e delle entrate loro *ad usum et abusum*. Quanto più avventurata sarebbe la Spagna, ove il governo di Francia l' avesse sentita questa verità, e non avesse, intervenendo nelle cose di quel regno, sciupato tanti milioni per rialzarvi da per tutto l' *onore* dell' anarchia e l' *onorevole assolutismo*.

Bene i governi non debbono rimanersi da quegli atti, che utili sono ad un tempo ed onesti, e cui la generosità del pari, che il riguardo d' un importante loro vantaggio consiglia.

Gli Ateniesi, i quali ne' bei giorni della repubblica anteponevano l' onesto all' utile, poichè la prosperità gli ebbe guasti, non esitarono a seguire l' utile anzi che l' onesto; così vero egli è che l' interesse, quel movitore degli uomini, move altresì, e con maggior forza i governi.

Or bene, l' *intervenzione* ch' io invoco a prò del Piemonte, ella è non solamente comandata dalla giustizia, e dall' onore, ma è pur consigliata dall' utile, che alle potenze, ed alla causa reale debbe provenirne, per modo che il

solo riguardo dell'utilità farebbe intraprenderla, quand' anche in faccia alle leggi della giustizia e dell' onore, ella fosse per tornare cosa indifferente.

Le nazioni, le quali porsero ai re soccorrevole mano per ricollocarli sul trono, e gli accolsero al ritorno con trasporti di gioja, e si lasciarono spogliare di quelle instituzioni del governo rappresentativo che già tenevano, per la fiducia che i loro principi avrebbero ordinati migliori e più concinni istituti, e però dal canto loro alacremente adempirono tutte le condizioni imposte per contraccambio delle promesse reali; veggendosi ora beffate in tal modo dappoichè i sovrani tengono essersi dileguata la tempesta, e credono poter fare da sè; veggendo che fassi di loro mal governo a segno d' accusarle di ribellione, e di lesa-maestà, quand' esse chieggono giustizia, ed invocano l' adempimento di promesse innegabili, e la concessione di quanto i principi stessi aveano riconosciuto per giusto, e legittimo, saranno tratte alla per fine a cogliere la prima favorevole occasione per appartare la propria causa da quella del trono.

Qual mezzo rimarrà ai principi di riconciliare a sè l' animo de' popoli, se questi sanno per prova, che la fede è sbandita dalle corti?

Non solamente la pace dell' Europa sarà turbata, colpa dello sleale contegno di que' principi; ma dovrà pur necessariamente conseguitare da ciò maggior rovina a' sovrani.

Hannovi popoli senza re, ma non puonno darsi re senza popoli.

L' America settentrionale fa ora troppo bella mostra di sè: ella sta ben ordinata, florida, e forte. Per essa sono stati sciolti problemi di somma importanza sopra un immenso territorio. Senza il fasto delle corti, senza che a capi dello Stato sian dati i mezzi d' ispiare, e di sedurre, senza privilegj, tranne quello del merito personale, senza ciondoli od insegne onorifiche, senza majorascati, senza esclusione o predominio di religione veruna, senza preventiva censura sopra la stampa, senza gesuiti e gesuitiche congregazioni, senza re in somma, stanno 28 Stati, che compongono un solo e stesso impero. La popolazione, e la ricchezza di quel paese s' accrescono ad ogni ora. Colà in pace si eleggono 28 re, ed un re de' regi; i quali stanno in carica per alcuni anni soltanto; i quali non hanno altro titolo, che il nome di presidente; i quali, paghi di modica provvisione, non toccano forse in fra tutti un assegnamento maggiore d' un millione di franchi.

Qual tentazione a' popoli d' Europa? E che, se arrogi lo sdegno contro i re assoluti e spergiuri, lo scialacquamento delle pubbliche entrate, e 'l conseguente misero stato delle finanze!

Egli è indarno, che i re dispotici collegansi strettamente col sacerdozio per iscongiurar la tempesta. Una tale alleanza debbe trarli ben più tosto in rovina. Posciachè la fazione pretesca, secondo che ho già detto qui sopra (non intendo parlare de' veri, e buoni sacerdoti, ond' avvi pure dovunque gran copia), facendo le viste d' affaticarsi a sostenere il trono, s' affatica in quella vece alla di lui rovina; con ciò sia che l' avverso contegno ch' ella ispira ai re contro una parte ragguardevole dei loro popoli, non rassoda già, ma indebolisce i fondamenti del trono. Se non che più ree sono le di lei mire. Desiderando i vecchj beati tempi, crede essa poter risalire a' giorni de' tre sventurati Arrighi, e quindi a' tempi di Samuello, e dei suoi predecessori (1). Ed ora che per fatale coincidenza, una possente casa giudea tien tributarj alcuni fra i principi, e i gabinetti (locchè è stato nel 1828 avvertito nella camera dei

(1) Arrigo II re d' Inghilterra, Arrigo IV imperadore di Germania, ed Arrigo IV re di Francia, caddero vittime della podestà papale.

comuni d' Inghilterra), non avrannosi a temere più funeste conseguenze?...

Io non reputo già per ciò, che le massime dell' antico abbiano a prevalere sopra quelle del nuovo testamento; ma ben temo, che demidato il trono del suo naturale sostegno, le mene d' una setta per ciò più rivoltabile, perchè volge e raggira le coscienze a suo talento, non giungano per isventura ad atterrare, e distruggere la monarchia.

Sì, l' unico mezzo che rimanga ai monarchi per iscongiurare la tempesta, e serbarsi in seggio, è un' alleanza di cuore, e di coscienza co' popoli; alleanza che debb' essere fondata sopra costituzioni, le quali rimettendo ciascuno al suo posto, re, sacerdoti, e popoli, facciano inviolabile, ed inviolato il monarca, difendano il trono dagli attacchi del sacerdozio, e guarentiscano al popolo i vantaggi d' un governo rappresentativo, e i beneficj d' una religione consolatrice degli uomini, quando altri non ne abusa.

E se mai ostinati nel ributtare quest' unico mezzo di salvamento, i troni dispotici rovinano un bel giorno, qual sarà il destino de' troni costituzionali privi di bastante difesa contro tali oscure pratiche, e segreti attacchi? Gli è facile il prevederlo, e sel preveggano i monarchi; essi,

cui la brama di preservare le presentanee forme del loro governo minacciato dall' esempio di ordini migliori, e l'intento d'intraversare le migliorie, che il tempo scopre, e richiede, fu stimolo bastante per intervenire a distruggere il reggimento costituzionale nella Spagna, nel Piemonte, e nel reame di Napoli.

È adunque vero interesse de' governi costituzionali di far sì, che i governi assoluti ritraggansi lungi dall' abisso verso il quale si avanzano, e di sforzarli, ove fia duopo, del pari che gl' infermi deliri, a trangugiare il farmaco per la propria, e comune salvezza.

Già è proverbio volgare, *la carta aver dato morte alla rivoluzione.*

Il motto fu accetto all' universale; ma guardiamci dal non cadere in errore intendendolo falsamente.

La carta ha dato morte alla rivoluzione, ov' ella sia: 1.° Congruente a' bisogni del popolo; perchè uno statuto, che non vi s' adattasse oggidì, ancor meno vi s' adatterebbe di qui a 50, od a 100 anni; ed è caparbietà di chi ignora, o sconosce la progressione dell' umano ingegno, e del mondo, il pretendere (come l' Inghilterra), che un monumento di saviezza del XIII sia pur tale nel XIX secolo.

2.° Osservata, ed eseguita a fede, giusta la lettera, e lo spirito: ed ove la podestà dispotica raffrenata da una transazione insignita del nome di statuto, non abusi della inviolabilità, e delle prerogative, che questo le concede per esercitare un potere corruttore, e cospiratore.

3.° Quando il governo tutto di conserva adopera conformemente a' dettami, ed a' veri interessi del reggimento costituzionale, sia nelle interne che nelle esterne relazioni.

Ma la carta non ha dato morte alla rivoluzione allorquando lo statuto è ad ognora violato; allorquando i contraffattori vanno impuniti, o premiati; allorquando la milizia istituita per proteggere l' interesse pubblico, si fa satellizio de' ministri regi, anzichè sostegno del trono costituzionale; allorquando per fine il contegno del governo appalesa una vera, e continua tendenza al dispotismo.

Dacchè le stesse cause possono addurre i medesimi effetti; e dacchè per effetto di cotale tendenza i salutari effetti del governo rappresentativo, vengono meno, o sono annientati; le elezioni sono viziate; la rappresentanza nazionale, e la magistratura, ambe le quali possono sole francare i diritti dei cittadini, sono corrotte; gli animi di tutti sono innaspriti ed offesi; lo statuto

è eluso; e 'l dispotismo si solleva col solito corteo d' abusi, e con tutta la sua reazione; gli stessi mali richiederanno i rimedj medesimi.

Evvi poi non dubbia tendenza al dispotismo, e sono da ridottare le dichiarate funeste conseguenze, ogni volta che un governo costituzionale condescende a credere, che i monarchi anti-costituzionali esercitino una podestà legittima, e *legittimi* sieno, quasi i due vocaboli *legittimo ed arbitrario* una stessa cosa significhino (1). Il papa di Roma, e 'l patriarca greco di Costantinopoli non chiamansi già l' un l' altro autorità legittime.

Niuno di certo potrà porre in dubbio la legittimità di quel re, il quale potè dire con nobile alterezza, e rendendo il dovuto omaggio alla causa de' popoli; « ch' egli non avrebbe

(1) Nel vero la *legittimità* suppone l' impero della legge, siccome chiarisce l' etimologia del vocabolo. Là dove signoreggia l' assoluto arbitrio, cessa ogni impero della legge; e l' arbitrario che fiede il popolo, colpisce del pari il monarca e la dinastia, a causa della mancanza di quel vincolo, con cui l' impero della legge l' uno all' altro congiunge a vantaggio, ed a securanza comune; e siccome la legge non impera se non là dove uno statuto raffrena il governo, da ciò conseguita, che gli stati costituzionali hanno, soli, troni e dinastie *legittime*.

« accettata la suprema podestà nei Paesi Bassi,
« ove avesse dovuto riferirne l'origine ad una
« confederazione straniera, per quanto potente
« questa si fosse, e per quanto magnanimi ne
« fossero i capi; e avrebbe ributtato ogni am-
« pliazione di territorio, cui fosse stato d'uopo
« comprare coll' avvilire la dignità di quel paese,
« in cui giacciono le ceneri de' suoi maggiori....
« Dover sè la propria sovranità, dopo la Provve-
« denza divina, al sangue versato da'suoi antenati
« per la patria; alla gloria da essa acquistata, ed
« alla prosperità, onde ha fruito sotto i loro
« auspicj; a' stretti vincoli, ond'essi, e la nazione
« erano stati uniti nel corso de'secoli; agli antichi
« diritti del suo casato; ed alla fiducia del pari
« che alla *scelta* spontanea d'un popolo *libero* (1) ».

Allora che un governo costituzionale soccorre coll' armi sue, e co' suoi tesori ad un governo anti-costituzionale, gli si fa sostegno nelle intraprese contrarie a' voti, ed a' diritti de' popoli, e protegge il di lui andamento per una via, che conduce a risultati affatto opposti

(1) Uffizio ministeriale di S. M. il re de' Paesi Bassi, indiritto il 12 aprile 1826, al conte di Mier ministro d'Austria intorno alla navigazione del Reno, riferito dalla Gazzetta, e dal Corriere de' Paesi Bassi del 6 e dell' 8 maggio.

a quello che costituisce l'essenza, e l'anima del reggimento costituzionale; in vece di seguire la massima, che il venerabile Coray espone nella sua traduzione delle opere d'Epitteto, di Cebéte, e di Cleanto.

Quando un tale governo tiene per legittima regola, un' altra massima distruttiva del pari della propria essenza, vale a dir quella, *che i popoli non abbiano diritto a nulla di quanto i proprj re negano di conceder loro;* massima, dalla quale, secondo che ne chiarisce la quotidiana esperienza, null' altro conseguita se non quanto ho già avvertito qui sopra, vale a dire, che nulla mai concedano i re di quello, che i popoli implorano.

Quando un governo costituzionale, sconoscendo le cagioni della propria esistenza, tenta di cospergere d' obbrobrio le rivoluzioni de' popoli gementi sotto gli assoluti arbitrj, del pari che coloro i quali trovansi astretti ad abbracciare un tale partito, siccome quello, che unico mezzo è per ottenere l' adempimento de' voti delle nazioni, e delle promesse sempre violate dai re.

Quando l' esecuzione dell' ordinanza d' Andujar è affidata ad un Ferdinando, e la carta costituzionale di Portogallo a un D. Miguel; dacchè procedendosi di conseguenza, s' avrebbe

a commettere la custodia, e la difesa dell' autorità del Vaticano a Mammùd.

Quando un tale governo reputa, che si possa intervenire in ogni caso nelle faccende d' altri Stati ove sia per riporvi in seggio il despotismo; e nega, o con mille sottigliezze, e restrizioni si schermisce dall' assentire al diritto d' intervenzione, ove siano da soccorrere i popoli contro il dispotismo.

Quando un governo costituzionale non adonta d' affratellare la propria legittimità con quella del trono, e della dinastia di Mammùd; *legittimità*, che nulla potenza cristiana ha riconosciuto prima della rivoluzione francese, prova di che è l' esistenza dell' Ordine di Malta; legittimità ora in lui riconosciuta pel merito, che niuno di certo contrastagli, d' essere, cioè, l' archetipo del più atroce dispotismo (1).

Allora che finalmente un governo costituzionale antepone l' alleanza, e la simulata amicizia dei re assoluti all' amicizia dei popoli; avendo in non cale l' antico, e vero detto: i contrarj ributtarsi l' un l' altro.

(1) Veggasi a tale proposito l' ultima nota intorno alla Grecia del visconte de Chateaubriand, amico assennato degli Elleni, e ad un tempo della religione, e della monarchia costituzionale.

Una siffatta alleanza, e politica amicizia potea sussistere prima della rivoluzione di Francia: allora i governi arbitrarj poteano ben compierne fedelmente i doveri; ma le cose sono ora affatto cambiate. I monarchi assoluti hanno fatto tra di loro stretta lega, e fanno ogni dì novelli trattati ignorati da' governi costituzionali; a prova di che sta quello, che avvenne, non ha guari, in Piemonte, e cagionovvi (stando al detto del Corriere Francese del 24 e del 27 aprile 1828) lo scambio dell'ambasciatore di Francia; e fuor di dubbio ogni alleanza, ed ogni trattato, ch'essi stipulano coi re costituzionali, non ha altra mira se non d'impedire i progressi delle massime *liberali*, e di suffocarle, sendo loro intenzione avverata di distruggere con mezzi diretti, ove il possano, e quando nò, con mezzi indiretti, i reggimenti costituzionali.

Questi non puonno adunque far maggior conto delle alleanze, e de' trattati pattuiti co' monarchi assoluti e dispotici di quello, che far possano i re cristiani d'un' alleanza col gran signore, o gli ebrei dell' amicizia del grand' inquisitore di Spagna.

La sposizione fatta dal sultano, non ha molto, del suo traccheggiare colle tre primarie potenze d'Europa, ella è pure la sposizione del contegno, e delle mire de' re dispotici

inverso a' governi costituzionali. I monarchi assoluti, ad onta di tutte le loro infinite dimostrazioni d'amicizia, di pace, di benevolenza, sono pur sempre gli eterni loro nemici.

Il grande ministro, di cui vuolsi dall'universo deplorare coll'Inghilterra l'immatura perdita, avea riconosciuta questa verità (1). Saviamente diceva egli: « per le massime bandite

(1) È duopo conoscere appieno il *liberalismo* degli Inglesi, e le persone ond'era composto il ministero inglese, in cui il Canning cominciò ad aver luogo nel 1821 o 22, e quanto sia difficile ad un ministro inglese di prendersela con vantaggio per la esecuzione de' suoi disegni, colla onnipossente aristocrazia, per rettamente giudicare di quanto quel ministro ha fatto, o non ha fatto in certe occasioni. Al postutto, quello ch'io dico intorno alla perdita, ed alle conseguenze della perdita immatura di tant' uomo, ed intorno alla fazione, che cospira contro i veri interessi dell'Inghilterra, è confermato appieno da tutte le lettere, che ne giungono, degl' Inglesi perspicaci, e veggenti. Rincrescemi di non poter riferire per intiero quella data da Londra il 26 febbrajo 1828, ed inserita nel n.° del 3 aprile 1828 del giornale, il Corriere de' Paesi Bassi; mi limiterò a porre sott'occhi a' miei leggitori lo stralcio seguente « . . . . Quelle stesse pratiche trovano forte « sostegno in un gabinetto straniero, di cui un ebreo « sembra essere il vero rappresentante . . . Il trionfo « del partito nazionale in Inghilterra dipendeva al tutto « dalla vita di Giorgio Canning, il quale coll' alto suo

« dalla sacra alleanza, le quali sopravvissute a
« questa, formano ora il codice dei re dispotici,
« l' Inghilterra tenuta maestra delle massime
« del governo rappresentativo, ed incendiaria
« del mondo a cagione della libertà della stam-
« pa, fatta obbietto d' invidia e di gelosia
« per l' opulenza, e la preponderanza sui mari,
« esecrata come protestante da' Seiddi del di-
« spotismo, da' fanatici cioè della chiesa catto-
« lica, non poter più far conto d' alcuna al-
« leanza con que' monarchi, che tutti in segreto
« cospirano alla di lei rovina: l' interesse del
« governo inglese volere, che abbia fine questo
« stato di cose sì dannoso alla sua esistenza,
« ed alla sua prosperità; non potendo egli stare
« con que' simulati amici, dover egli a forza
« stare contro di loro ».

« Sbandita pertanto ogni esitazione, aversi
« ad abbracciare quel solo partito, che rima-
« neva; dovere il governo d' Inghilterra farsi

« genio, e col possente sostegno della pubblica opinione
« era il sol' uomo atto a resistere agli forzi della con-
« giura tramata al di fuori, e al di dentro dell' Inghil-
« terra contro la di lei libertà, e la libertà delle altre
« nazioni del continente . . . . I timori de' nostri traf-
« ficanti per riguardo alle faccende dell' Oriente, sono
« assai gravi, e già vi è noto, che la nostra politica
« è discussata nella loggia de' mercatanti . : . »

« a sostenere apertamente i voti de' popoli d'Eu-
« ropa, siccome già quelli de' popoli dell'Ame-
« rica meridionale avea favoreggiato, ed abbat-
« tuto il dispotismo suo naturale, ed attendato
« nemico, i quali più facilmente a lui sarebbero
« sinceri amici ».

Un tale cambiamento di contegno, cui Giorgio Canning a forza, per così dire, del suo genio, e dell' aperto vantaggio, che dovea resultarne pell' Inghilterra, era giunto ad imporre al governo inglese, non avrebbe trovato credenza in Europa, se un qualche gaggio del novello proposto non riusciva a distruggere i sospetti di mala fede, che il contegno anteriore de' ministri d' Inghilterra aveva contro di essa giustamente sollevati in più occasioni.

Quindi fu d' uopo, che quel ministro nel suo celebre discorso, biasimato, ma troppo bene inteso da' despoti d' Europa, si lasciasse accortamente sfuggire alcuni arditi, e minacciosi tocchi non pria usati in simili discorsi.

Ben sapeva il ministro Canning, che, se già, per uno sciaurato politico interesse, e non secondo giustizia, erasi potuto imporre una autorità dispotica a' Veneziani, ed a' Genovesi, e da ultimo (con più riprovevole, e manifesta ingiustizia) agli Spagnuoli, potrebbesi ben meglio

stabilire de' reggimenti costituzionali, e sostentarli coll' armi a dispetto de' pochi stolidi, e malvagj, che vi si opponessero; posciachè questo genere di libertà può esser dato, e mantenuto più agevolmente che non la libertà repubblicana (1). Chè se a forza serbasi in vita colui, che si butta nel fiume per annegare, ritraendonelo suo malgrado; del pari si può dare, ed imporre ad un popolo una miglior forma di governo con certezza, che la parte assennata della nazione debba accoglierla con giubilo, e che gli oppugnatori, ove pure rette sieno le loro mire, appieno istrutti de' vantaggi del cambiamento, debbano alla per fine ravvedersi, e cessare dal contraddirvi.

(1) Alcuni giornali, nel discorrere delle faccende del Portogallo, hanno detto, che nè si debbe, nè si può dare ad altri la libertà per forza. Certamente, non hanno essi avvertita la differenza, che passa tra il governo monarchico costituzionale, e il governo repubblicano. In fè di Dio, nè un Ferdinando, nè un don Miguel vogliono essere posti alla testa delle monarchie costituzionali, ch' ei si convenisse di stabilire: ma sì un principe, di cui l' impresa rechi *Io manterrò*, un principe non ispergiuro; con ciò sia che colui il quale vuole il fine, debba volere anche i mezzi; e ben chiarisce l' intento suo di non riuscire nell' intrapresa chi non ha posto in opera i mezzi opportuni per conseguire l' intento.

Sì, ov' egli sia, come di fatto egli è doppio delitto in politica, il fare ad altri un male, da cui siam crucciati noi medesimi; egli è altresì doppio merito lo imporre altrui un bene, che a noi medesimi reca vantaggio.

Il successore di quel ministro, il capo de' ministri dell' Inghilterra d' oggidì, carcato com' egli è da' monarchi di onori, di insegne onorifiche, di stipendj e di redditi, più ancora di quello che il fosse il lord Castelreagh, informato dalle massime dell' alta, e potente aristocrazia, ond' egli fa parte, poco affezionato alle libertà del popolo, siccome appunto debb' essere, a detta della baronessa di Stael, un' uomo ausato da lunga pezza a comandare, e ad essere ubbidito ciecamente; quest' uomo, che sembra piangere la distruzione della flotta egiziana di Navarino, e tenere il sultano per alleato fedele, e la potenza di quel tiranno necessaria a mantenere l' equilibrio d' Europa, sarà egli per colorire i disegni del suo predecessore? V' è tutto a temere, ch' egli non sia loro affatto avverso, dacchè soprattutto e' gode il favore della fazione nimica delle libertà del popolo.

Ma i vantaggi del commercio, e la necessità di serbarsi, onde poter careggiarli, la politica preponderanza, sono il primo obbietto a cui mira il gabinetto inglese; gli avvenimenti

costringono spesso al silenzio le private opinioni, e le istigazioni delle fazioni; per altra parte è interesse dell' aristocrazia d' Inghilterra, che si mantengano gli ordini presentanei del governo, e il nazionale debito fa sì che questo importi pure a molti altri, che non hanno che fare coll' aristocrazia. Tutto ciò ne induce a sperare, che al governo d' Inghilterra sarà giuocoforza calcare la strada, cui sola il dovere di procurare la propria salvezza gli addita. Il lord Wellington vorrà egli tradire la propria gloria, e la patria? Per ogni guisa le faccende di Grecia, e di Portogallo faranno palese fra pochi giorni il contegno politico di cotesti novelli ministri, e contribuiranno, o a farli altamente pregiare coll' Inghilterra medesima, o a coprire e questa e quelli d' ignominia.

Ma se nondimeno l' Inghilterra disconosce i veri interessi suoi, s' ella non non s' addà di quanto a lei, piucchè ad ogni altra potenza, debbe tornar vantaggioso, alla Francia costituzionale s' aspetta il glorioso incarico di mandare ad esecuzione i disegni del Canning.

Partechè i mari sembrano il campo, in cui naturalmente si spieghi la preponderanza dell' Inghilterra, il continente d' Europa è il campo, in cui naturalmente deve la Francia esercitare la sua preponderanza. E l' interesse

medesimo del commercio del continente, invoca l' esecuzione di que' disegni. Leggeasi in una lettera data da Marsiglia il 14 di marzo del 1828, e pubblicata dal Messaggere delle camere, e dal Giornale del commercio del 21 dello stesso mese: « Le faccende del traffico sono affatto « arrenate, i nostri negozj colla Spagna e con « l' Italia sono ridotti a poca cosa; in que- « st' ultimo paese proviamo gli effetti della « mala fede dei debitori, i quali *vanno impu-* « *niti la mercè delle loro leggi*, e della insuffi- « cienza della protezione, che possiamo invo- « care dagli agenti consolari (1) ».

(1) Le stesse cose a un dipresso leggonsi riguardo alla Spagna. Una lettera data da Gibilterra il 7 marzo 1828, e pubblicata dal Giornale di Gante a' 31 dello stesso mese, reca: « I cambiamenti sor- « venuti nel nostro gabinetto hanno sgomentato i nostri « trafficanti, i quali dall' andamento *liberale* del go- « verno credeano dipendere il buon esito delle loro « operazioni. Frustrati nelle loro speranze, parecchi « d' essi hanno già migrato di qui, e le case le più « ragguardevoli attendono a diffinire i loro affari. Quindi « è che il nostro commercio è ridotto pressochè a « nulla. Del che potissima cagione si è la misera con- « dizione della Spagna, nella quale trovavasi dianzi « considerevole spaccio. Da questo malavventurato paese " non si può ora trarre cosa veruna in pagamento, nè " mercatanzie, nè contanti ". Il commercio non può

Nel vero, chi trova fede ed onestà appo i popoli, i di cui principi abbian dato, e proseguano a dar tristi esempj della più insigne mala fede? Chi trova provvide, e savie leggi là ove regna il dispotismo? Chi darassi a credere, che i governi dispotici vogliano rispettare secondo il dovere gli agenti consolari de' governi rappresentativi, di que' governi, che agli occhi loro sono illegittimi?

Per altra parte la Francia debbe espiare due gravi falli. La tendenza al dispotismo, la

regnare col dispotismo; l'Inghilterra ben sallo. E vorrà ella con tutto ciò consentire alla rovina de' suoi trafficanti per approvare in tal qual modo le massime del Metternich (amico sincero del pari, che il sultano), e per riconoscere ora quelle false dottrine intorno alla legittimità, le quali ella stessa ha dannate nel 1688; al che appunto debb'essa la presentanea sua prosperità? A rammentare agl' Inglesi le vere dottrine intorno alla legittimità de' troni, ben sarebbe bastante l'inviar loro, per alcun tempo Carlo Felice di Sardegna, o la di lui nipote duchessa di Modena col marito; i quali, a virtù della legge salica vigente in Piemonte, quant' è al primo, ed in virtù delle leggi d' Inghilterra, quanto è alla seconda, hanno (discorrendola alla Metternich), *vero*, e *legittimo diritto* di possedere il trono della Gran Brettagna, siccome discendenti in retta linea da Carlo I per via d'Anna Maria d'Orleans regina di Sardegna, la quale, aggiungasi, protestò contro l' atto del parlamento, che chiamò a sedere in quel trono la casa di Brunswich.

quale si appalesò nella Francia più apertamente, che in nullo altro luogo, la quale fece correre grave rischio a' di lei istituti, sicchè la loro conservazione, e consolidazione debbe, per così dire, tenersi a miracolo, fece commetterli. Il governo vi fu spinto dalle pratiche, che il dispotismo ordiva al di fuori di conserva co' nemici della carta al di dentro, per agevolare le vie alla distruzione di questa: avvegnacchè niun altro resultato doveano adducere in Francia le invasioni della Spagna, e dell' Italia, eseguite od approvate da que' stessi Francesi, che avcano bandito per tutta Europa i diritti del popolo.

È dovere delle nazioni, come è dovere di ogni uomo, di riparare il male, di cui puonno essere accagionate, allora in ispecie che codesta riparazione debbe conferire al loro proprio bene.

Il mezzo, con cui la Francia può riparare i cagionati danni, consiste nel di lei intervenimento a fine, che nel Piemonte, siccome in parte smembrata dall' impero francese (e perciò anche nell' Italia), sia istituito un governo rappresentativo, e siano in tal guisa adempiute le promesse reali, e satisfatti legittimamente i voti degl' Italiani.

Dopo siffatto intervenimento, e allora soltanto, sarà reso veritieramente omaggio all' onore francese, il quale non può mai andare

disgiunto da un' azione, e da una causa in sè stessa giusta, e legittima.

La Francia pel suo proprio vantaggio, anzi salvezza, e pel vantaggio degli Stati, che le si accostano, debbe farsi centro d' un' alleanza costituzionale, la quale proceda nel verso opposto a quello dell' alleanza ordinata principalmente contro la Francia stessa, dal dispotismo.

Potrà, si potrà allora dire a' confinanti governi anti-costituzionali quello, che già diceva essa con non troppa ragione alle *cortes* di Spagna; « Fate che 'l vostro regno sia conforme « al maggior numero de' governi d' Europa: la « forma del vostro governo nuoce a quella « del mio.

Or che de' 57 Stati indipendenti, cui l'Europa racchiude, i governi dispotici non contano per un quinto nel novero, che cosa mai potrann' essi opporre a una tale dimanda, poichè la massima su di cui ella è fondata, ha avuto la loro stessa approvazione all' occasione dell' intervenimento nelle faccende di Spagna?

Per altra parte, dopo l' ingiusto e malaugurato intervenimento di Francia nelle faccende di Spagna, e 'l giusto e più, o men avventurato intervenimento in quelle della Grecia; dopo che per fini al tutto politici si è intervenuto

nelle bisogne dell' America meridionale, la dottrina dell' *intervenzione* è, del pari che la politica generale de' re, compresa in una sola regola: *perchè e' giova così.*

Or bene, se cale a' governi costituzionali, ed alla Francia in particolare, di consolidare le loro istituzioni, e porsi in salvo da' raggiri, e dalle mene del dispotismo; se loro sta a cuore di far che cessi ogni tendenza a un tale reggimento, e d' impedire, che le fondamenta delle istituzioni liberali siano lentamente scavate, e che venga snervato lo spirito costituzionale; se loro preme d' assicurare la prosperità del commerzio, e dello Stato, l' esercizio di questo diritto d' intervenimento è ciò appunto *che giova*, e che giusto, legittimo, ed onorevole è ad un tempo.

I governi costituzionali colleghinsi pertanto colla Francia; questa col loro sostegno, e francheggiata dalla giustizia, ordini e componga le interne sue bisogne in guisa da distruggere quella *occulta forza* (1), che internamente la rode, e da ispirare ogni possibil fiducia a' popoli d' Europa: essa volgasi quindi a' popoli, ed a' loro dispotici sovrani; e con forti, e

(1) Beniamino Constant nella tornata della camera dei deputati del 29 marzo 1828.

difilate parole chiegga giustizia pei primi, e vedrannosi allora questi ultimi parati ad arrendersi. E se anche fosse d' uopo correre la via dell' armi, questa non meno giusta, che prontamente efficace sarebbe; nè le finanze di Francia avrebbono a risentirne que' danni, che loro arrecava l' invasione di Spagna; tanto più che la Francia stessa ben sa, come il Piemonte, e l' Italia abbiano pagato con usura la poca e breve libertà, che le armi della repubblica, e dell' impero francese loro hanno portata.

Noi siamo presso all' istante, in cui può aver cominciamento una guerra, che da lungo tempo si tenta di cansare, e della quale a niun uomo è dato il prevedere la durata e le conseguenze, per quanto soprattutto ha tratto a certi governi; posciachè in generale i popoli privi di costituzioni, o di buone e sagge costituzioni, non tengono più, ch' e' sia loro proprio interesse di sostenere i sovrani, sia perchè da essi lungamente ingannati, sia perchè più d' una delle costituzioni stabilite è poco adatta a' loro bisogni, sia infine perchè apertamente ravvisano la fatale, e costante propensione de' loro principi, tranne ben pochi, al dispotismo.

Ove ad un re filosofo venisse talento di trarre profitto da questo stato di cose, e di brandir l' armi per francheggiare l' Europa, col

rizzare l'insegna del ministro Canning, e col bandire una costituzione liberale inverso a' popoli, e conforme a' loro desiderj, e presentanei bisogni, egli acquisterebbe una forza irresistibile.

Ogni secolo ha veduto nascere nomi straordinarj. La caduta di Napoleone ha dato a divedere, che niun uomo, benchè dotato di genio superiore a tutti, può sollevarsi, e reggersi a lungo, ov' egli contraffaccia alla pubblica opinione. Niun ostacolo per lo converso si parerebbe dinnanzi all' uomo straordinario, che volesse imprendere un' opera desiderata da tutti.

Che ne sarebbe allora de' re dispotici, e de' re costituzionali di mala voglia, e di mala fede?

Per la quai cosa egli è d'uopo attenersi ai dettami della prudenza, ed ove sovrasti tosto o tardi un avvenimento, al quale non si può trovare riparo, vuolsi iniziarlo, ond' essere in grado di signoreggiarne la corsìa. I popoli s'appagano a meno, ove quel poco sia loro dato con bel garbo, e per tempo.

Qualunque indugio può essere cagione della rovina de' troni, e dell' incendio dell' Europa.

Da questo principale punto di vista debbesi considerare l' interesse dell' alleanza, e dell' intervenimento, ch' io invoco.

Imperciocchè questo è il solo mezzo di perpetuare i troni, o di prorogare almeno l'esistenza loro, sendo che i popoli già contenuti dalle abitudini, che pur gran forza hanno sopra di loro, non sarebbero più spinti da sì forzoso stimolo a rovesciarli. Quest'è il solo mezzo a confermare la pace universale, perchè i popoli hanno tutti un solo, e medesimo interesse, il quale sarebbe per convenevolenza l'interesse eziandio di tutti i governi fatti popolari. Quest'è il solo mezzo d'ottenere il vero, e durevole equilibrio di Europa, la quale in siffatta guisa presenterebbe una grande confederazione monarchico-costituzionale a riscontro della confederazione repubblicana d'America; forma questa di governo forse per sempre negata all'Europa, colpa dello smoderato suo lusso, della troppa disparità degli averi, e d'altre cagioni, od abusi infiniti, che non si puonno sradicare ad un tratto, se non a mezzo d'una vera e generale rivoluzione dei popoli, la quale molti temono, e vorrebbero affatto lontana. Quest'è infine il solo mezzo, con cui può mandarsi ad effetto il disegno d'*una repubblica cristiana*, ideato dal grande Arrigo in seguito alla pace di Vervins, e gradito già alle principali potenze d'Europa in sul volgere del secolo XVI; la esecuzione del quale in modo conforme allo stato

delle cose, ed a' presentanei bisogni delle nazioni, sembra legittimamente aspettarsi ad alcuno de' suoi successori. Dopo del che potrassi dire a ragione: *la carta aver dato morte alla rivoluzione.*

Ministri costituzionali d' Europa! A voi mi volgo per por fine a questo mio discorso. I re vostri son essi costituzionali lealmente, ed a fede? Voi potete operare a convenenza di queste massime: O nol son essi? Voi lo dovete (1).

Sembrami, o ch' io credo, d' essere pervenuto a dimostrarvi, che gli avvenimenti del

(1) Parmi che il signor Mauguin, membro della camera dei deputati di Francia, entri a parte anch' esso della mia opinione intorno a quello, che alla Francia s' aspetti di fare nelle presenti congiunture. Notabili sono le parole, ch' e' disse nella tornata del 29 marzo 1828, a questo riguardo: « Una politica stupefattiva, diss' egli, ha cessato di regnare; l' universo « intiero si commuove; un' era novella ci si appresenta. « La Francia deve ricomparire forte qual' è, e vigorosa. « Essa deve rispondere ai voti de' popoli, riprendere « il suo posto fra le nazioni, e mostrarvisi in tutta la « sua dignità, e in tutta la sua possanza ». (Veggansi i Giornali dei dibattimenti, e del commercio del 30 marzo. La Gazzetta di Francia del 31 seguente ha stralciata questa parte di quel discorso, e'l Messaggere delle camere l' ha travisata affatto). Di vero il general Sebastiani nel rapportamento, che fece nella

Piemonte non sono criminosi per verun conto, nè colpevoli seguentemente coloro, i quali vi ebbero parte; che que' fatti non sono stati, se non l'esercizio di un diritto, e la necessaria manifestazione di voti, che i sovrani riconobbero per legittimi, e che a voi s'aspetta di proteggere perchè tali; che infine, lungi dal dover voi dar retta alle istanze degli agenti diplomatici delle corti di Sardegna, e d'Austria, perchè giusta i trattati per l'estradizione de' delinquenti, discacciate da' vostri Stati, o dalle vostre capitali i Piemontesi implicati in quegli avvenimenti, dovete per lo converso proteggere, ed ospitare generosamente que' rifuggiti.

tornata del 29 aprile, ha espressamente dichiarato: « Non volere la Francia intervenire nelle bisogne in« terne di veruna nazione ».

Ma ciò si debbe riferire all'intervenimento armato, a un intervenimento, come quello che ebbe luogo in Ispagna, da cui nascerebbero guerre e conquisti; siccome ben s'induce dalle espressioni, che precedono, e che seguono nel rapportamento una tale protestazione. L'intervenimento diplomatico, ch'io propongo, e 'l conquisto de' cuori, non sono mai interdetti; e non avvi per altra parte a temere, che i governi assoluti, affrontati per questo verso, siano per commettersi alla ventura della guerra (veggasi il Messaggere delle camere del 30 d'aprile 1828).

Descrivendovi l'astuzia baratteresca, con cui venne fatto a' Seiddi della corte di Sardegna di esentare quel governo dal concedere una costituzione politica a' suoi popoli disgregati dall'impero francese, ho dato a divedervi, aver questi un titolo di più ad invocarla, ed aver voi un motivo di più per intervenire a fine, ch' ella sia loro conceduta.

Mi sono ingegnato a mostrarvi, come sì fatto intervenimento sia un atto di giustizia voluto e dal riguardo dell' onor vostro, e da quello del vantaggio della vostra patria; e come ei debba essere il primo passo, od avviamento alla esecuzione di quel disegno generale, l'adempimento del quale è fatto ormai necessario agl'interessi de' governi costituzionali, ov' ei si voglia consolidarli; agl'interessi degli ottimati, ove loro stia a cuore di serbarsi in quel credito in cui sono di presente, o di sollevarsi dalla nullità, a che veggonsi ridutti in alcuni Stati, per es: nel Piemonte; agl' interessi dei monarchi, se pur bramano riparare alla ruina, che loro sovrasta da' popoli, o da un qualche uomo straordinario, che facciasi ad abbracciare di sincero animo la causa popolaresca; ed agli interessi infine della religione, se vuolsi salvarla dallo sfacimento, a cui possono trarla i mali usi, e le malvagità, che ammettonsi in di lei nome da ministri faziosi.

Meco pertanto concorrerete in questa sentenza; l'avvisamento da me proposto essere il solo, che far possa felice, tranquilla, e trionfante l'Europa, e che valga a toglier di mezzo ogni difficoltà, e ravviluppamento nelle bisogne e relazioni interne, ed esteriori de' popoli ch' ella racchiude, e a porla maggiormente d' accordo coll' America, alla quale va ella ognor più accostandosi, mercè le corrispondenze del traffico, e il perfezionamento delle barche a vapore.

Ministri, e deputati di Francia! Voi ben sapete qual grave rischio abbia corso la patria vostra, per aver finora seguito le vie in apparenza costituzionali, ma anti-costituzionali nel vero.

Badate ad allontanare con mano ferma e risoluta il pericolo per l'avvenire, e fate che la carta spenga la rivoluzione sì al di dentro, che al di fuori della Francia.

Anversa, il 15 maggio 1828.

A. Palma.

# APPENDICE

## TRATTA DAL TIMES

### DEL 29 DI MAGGIO 1827.

*Specimem of the late lord Londondery diplomatic sagacity.*

*Signore!*

Siccome nella camera dei lord, or fanno alcuni giorni, è stata discussione intorno alla valentia politica, ed al contegno del defunto lord Londondery, il quale è stato tratto con assai suo svantaggio al paragone col signor Canning, reputo questa essere congiuntura per farvi assapere un fatto, il quale tuttochè non avvertito a cagione d'altri fatti più importanti di quel tempo, è pure tale da mostrare quant' ella fosse la sagacità politica del predecessore del signor Canning.

Poichè, dopo la caduta di Napoleone, fu determinato dalla santa-alleanza, che i dominj della repubblica di Genova non fossero renduti all'indipendenza, ed alla forma repubblicana

di prima, ma venissero in quella vece uniti, sotto nome di duchéa, agli Stati del re di Sardegna, il congresso di Vienna s'intrattenne del come effettuare nel migliore, e più adatto modo codesta unione: trattossi quindi di stabilire una qualche costituzione, sendochè troppo barbara cosa pareva il dipartirsi, rispetto ai Genovesi, dalla massima adottata dalla santa-alleanza di rendere tutto al pristino stato, per assoggettarli al potere assoluto. Il proponimento della santa-alleanza a tale riguardo è viemeglio chiarito dall' avvisamento, con cui l' Olanda fu unita a' Paesi-Bassi sotto lo scettro costituzionale della casa di Nassau. I ministri dell' Inghilterra aveano di che zelare, piucch' altri, la introduzione del reggimento costituzionale nelle contrade unite del Piemonte, e del Genovesato, siccome dovea loro importare, che uno, o due Stati almeno del continente si reggessero a forma più simigliante a quella dell' Inghilterra; che codesta parte d'Italia più, e più alla Granbretagna s'accostasse, e ne dipendesse; e che i Valdesi ivi abitanti, e loro correligionarj continuassero a godere de' diritti civili, e politici, di ch' egli aveano fruito per ben 15 anni sotto il governo de' Francesi, e di che furono poscia spogliati dalla corte di Sardegna. Di vero, assai propizia occasione appresentavasi all' Inghilterra

per ottener questi fini, giacchè il re di Sardegna andava a lei debitore della restaurazione del suo trono in Piemonte, e dell' ampliazione de' suoi Stati per l' unione del genovesato. Ma nulla di tutto ciò fu ottenuto, ed eccone la cagione. Il lord Castelreagh (Londondery) lasciossi sconciamente ingannare dall' astuzia diplomatica de' ministri inviati da S. M. il re di Sardegna al congresso di Vienna. « Non è d'uopo « (dicevagli l' uno di essi), non è d'uopo d'in« trattenersi d' uno statuto pei paesi soggetti « al re sardo: noi abbiamo un' antica costitu« zione assai buona, ed e' sarebbe inutile lo « scambiarla ». Quel ministro volle alludere con ciò ad una compilazione di leggi civili, e criminali, la quale è intitolata: *Costituzioni di S. M. il re di Sardegna.* Il lord Castelreagh fu giuntato pienamente (non faromi a ricercare se per credulità, o per malizia), da siffatta treccheria (trick), e lo fu pure da altre simili fraudi, siccome scontrasi da' documenti uffiziali riferiti alle pag. 316 e seguenti del VII volume d'un'opera uscita alla luce da qualche anno, sotto nome di *Compilazioni di documenti uffiziali* ec., per Federigo Scoel, consigliere aulico di S. M. il re di Prussia. Fatto fu, che i plenipotenziarj d' Austria, di Francia, e d' Inghilterra, furono quindi incaricati dal protocollo della sessione

del novembre 1814, d'invitare i plenipotenziarj Sardi, ch'erano il marchese di San Marsano, e 'l conte Rossi per una parte, e 'l diputato di Genova per l'altra, a recarsi da loro per conferire, e discussare del come si avesse ad effettuare giusta una soda, e sicura norma, la riunione di Genova. La conferenza ebbe luogo il primo del dicembre seguente. I plenipotenziarj Sardi avevano bell' e ammannita in tasca una lista di concessioni, e di privilegj, che S. M. accorderebbe a' Genovesi, in 17 articoli, che riempiono parecchie pagine, e che hanno tratto (art. 1); all'agguagliamento della nobiltà genovese alla nobiltà di Piemonte, e del popolo genovese agli altri sudditi del re (art. 2); alla incorporazione delle truppe del Genovesato nell'esercito regio (art. 3); alla inquartazione dello stemma di Genova nello stemma reale; alla moneta di Genova, che sarebbe stata ricevuta al corso dal regio tesoro; alla franchigia del porto di Genova; alla ricognizione del debito pubblico, compresi in esso gli emeriti stipendj degl'impiegati civili, militari, ed ecclesiastici; alla università; al tribunale, ed alla camera di commercio; alla promessa di prendere in riguardo lo stato de' pubblici impiegati, e 'l divisato ristabilimento del monte, o banco di San Giorgio (art. 4, 7, 8, 10, 14, 15, 16); all'ordinamento

nella città stessa di Genova d'una suprema curia giudiziaria con nome di senato a simiglianza di quelle, che seggono nelle città di Torino, di Sciambery, e di Nizza (art. 9); infine all'ordinamento della curia municipale della città stessa, la qual curia sarebbe stata composta di membri scelti da S. M., e invigilati da un commissario regio (art. 13).

Non è già difficile al leggitore di scorgere che tutto ciò non altro importava, se non l'agguagliamento in tutto, e per tutto de' nuovi sudditi genovesi agli antichi sudditi di S. M.; tranne tuttavia l'espressione *principj fermi*, e *liberali*, (*firm and liberal principles*), la quale s' incontra negli art. 5 e 6, di cui non ho riferito se non lo scorcio, a cagione dell' estrema loro lungaggine, ed a motivo soprattutto dell' assoluta loro inosservanza dallato del re in ciò che riguarda l'ordinamento dei consigli provinciali composti di membri, e presidenti eletti da S. M., e tenuti a deliberare sotto la invigilanza d' un commessario regio intorno ai casi ivi previsti di doglienze, o di domande dei comuni, e de' paesi del circondario ec. ec.

I ministri d'Austria, di Francia, e d' Inghilterra, si tennero paghi di queste concessioni, delle quali senza dubbio egli erano stati fatti dianzi partecipi. Solo il deputato di Genova

marchese di Brignole non potè, nè volle, secondo le sue istruzioni acconsentirvi. Ma, fosse inesperienza nella diplomazia, fosse perchè solo, e senza sostegno colà trovavasi, fosse infine per inganno con lui usato, egli s'indusse bonariamente a dichiarare, che riputava per la presente condizione della sua patria, potere quei privilegi, quali essi erano, soddisfare a' voti de' suoi concittadini. Quest' era certamente non altro, che una manifestazione della privata sua sentenza; e ben lo dà a divedere la protestazione, ch' egli fece passare alcuni giorni dopo a Vienna contro quell' atto. Ma non pertanto il lord Bathurst ricevette da Vienna in data del 1.° citato dicembre il seguente uffizio: « Ho l' onore di « trasmettervi una copia del processo verbale della « commissione de' plenipotenziarj per la faccenda « dell' unione di Genova. Mi è grato il potervi « significare, ch' esso è stato approvato dal mar- « chese di Brignole plenipotenziario del governo « di Genova. Ho motivo di sperare, che quan- « tunque i Genovesi avessero a caro di serbare « il proprio governo independente, e l' assenti- « mento dell' inviato loro debba essere accettato « con questa riserva, cionnondimeno eglino ter- « ranno il proposto aggiustamento, come una « prova dei riguardi, che le potenze d' Europa, « e 'l nuovo loro sovrano hanno avuto per essi,

« ponendo ordine alle loro relazioni politiche, e « di commercio secondo *fermi*, e *liberali prin-* « *cipj*; e come un argomento di riconoscenza « inverso al principe reggente per la protezione, « ch' ei concedette loro, ed a cui vanno debitori « *d' essere ora protetti da una costituzione* ». La lettera seguente fu quindi indiritta in data del 17 dicembre 1814 al luogotenente-generale Dabrymple: « V' avrete qui unita la determinazione delle « potenze che hanno sottoscritto il trattato di « Parigi, a forza del quale Genova è unita *a* « *certe condizioni* ai dominj del re di Sardegna. « Un tale atto reca, che S. M. Sarda ha accon- « sentito a queste condizioni, le quali formano « la base della cessione, fattagli dalle potenze « alleate, degli Stati di Genova, e saranno ri- « portate nell' atto di cessione, che compilerassi « in seguito. La viva parte, che S. A. il principe « reggente ha preso, e prende tuttora nel pro- « muovere la prosperità, e 'l bene de' Genovesi, « m' impose il gradito incarico di vegliare di « conserva co' ministri delle altre potenze, alla « incolumità de' loro interessi. Ne duole assaì di « non aver potuto soddisfare al comune deside- « rio de' Genovesi, ch' era di conservare un go- « verno indipendente, per non *indebolire la con-* « *dizione d' Italia*, e *distruggerne la sicurezza*; « ma col partito a cui ci siamo appigliati, ne

« pare d' avere efficacemente provveduto al loro « bene per l' avvenire, e d' avere assicurata so- « pra *una base liberale* la loro prosperità nel « traffico. I Genovesi avranno nella generosità « del Sardo, la di cui brama di soddisfare, « in quanto poteasi, i voti loro, superò in tale « occasione i desiderj delle altre potenze, una « guarentigia sicura che i loro interessi sono « posti sotto la protezione d' un re d' animo pa- « terno, e secondo principj fermi, del pari che « *liberali* ».

Io chieggo con tutto ciò, signore, se il lord Castelreagh fu ingannato egli stesso, ovvero s' egli ebbe il buon intendimento d' ingannare i Genovesi. Io inchino pel sì rispetto a tutte e due le domande.

Sono etc.

FINE.

68913